

2. Le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità di una Parte Contraente alle imprese di assicurazioni affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo sono valide conformemente alle disposizioni della direttiva nel territorio di tutte le Parti contraenti. Tuttavia,
 - a) quando un paese terzo impone restrizioni quantitative allo stabilimento di imprese di assicurazioni di uno Stato AELS (EFTA) o impone a tali imprese restrizioni non imposte ad imprese di assicurazioni della Comunità, le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità della Comunità a imprese di assicurazioni affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di tale paese terzo sono valide unicamente nella Comunità, salvo qualora uno Stato AELS (EFTA) decida altrimenti per quanto riguarda il suo territorio;
 - b) qualora la Comunità abbia deciso di limitare o sospendere le decisioni relative alle autorizzazioni di imprese affiliate di assicurazioni dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, le autorizzazioni concesse da una competente autorità di uno Stato AELS (EFTA) a tali imprese di assicurazioni sono valide unicamente nel suo territorio, salvo qualora un'altra Parte contraente decida altrimenti per il suo territorio;
 - c) le limitazioni o sospensioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese di assicurazioni o alle loro affiliate già autorizzate nel territorio di una Parte contraente.
 3. Ogniqualvolta la Comunità negozia con un paese terzo in base all'articolo 32 ter, paragrafi 3 e 4 per ottenere per le sue imprese di assicurazioni il trattamento nazionale ed un effettivo accesso al mercato, si adopera per ottenere pari trattamento per le imprese di assicurazioni degli Stati AELS (EFTA).
 - f) Nell'articolo 13, paragrafo 3, i termini "al momento della notifica della presente direttiva" sono sostituiti dai termini "al momento della firma dell'accordo SEE".
12. 390 L 0619: Seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (GU n. L 330 del 29.11.1990, pag. 50).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Articolo 9: vedi adattamento della direttiva del Consiglio 79/267/CEE, di cui alla lettera e).

iv) Altri problemi

13. 377 L 0092: Direttiva 77/92/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, concernente misure destinate a facilitare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di agente e di mediatore di assicurazioni (ex gruppo 630 CITT) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 14).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) è aggiunto quanto segue:

*in Austria:

- Versicherungsmakler
- Rückversicherungsmakler

in Finlandia:

- Vakuutusenvälittäjä/Försädringsmäklare

in Islanda:

- Vátryggingamiðlari

in Liechtenstein:

- Versicherungsmakler

in Norvegia:

- Forsikringsmegler

in Svezia:

- Försäkringsmäklare

in Svizzera:

- Versicherungsmakler
- Courtier en assurances
- Mediatore d'assicurazione
- Broker.*.

b) Nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) è aggiunto il testo seguente:

*in Austria:

- Versicherungsvertreter

in Finlandia:

- Vakuutusasiainmies/Försäkringsombud

in Islanda:

- Vátryggingaumboðsmaður

in Liechtenstein.

- Versicherungs-Generalagent
- Versicherungsagent
- Versicherungsinspektor

in Norvegia:

- Assurandør
- Agent

in Svezia:

- Försäkringsombud

in Svizzera:

- Versicherungs-Generalagent
- Agent général d'assurance
- Agente generale d'assicurazione
- Versicherungsagent
- Agent d'assurance
- Agente d'assicurazione
- Versicherungsinspektor
- Inspecteur d'assurance
- Ispettore d'assicurazione.".

c) Nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) è aggiunto il testo seguente:

"in Islanda:

- Vátryggingasöllumaður

in Norvegia:

- Underagent.".

II. BANCHE ED ALTRI ENTI CREDITIZI**i) Coordinamento della normativa in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi**

14. **373 L 0183:** Direttiva 73/183/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1973, per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e di altri istituti finanziari (GU n. L 194 del 16.7.1973, pag. 1, rettificata dalla GU n. L 320 del 21.11.1973, pag. 26 e GU n. L 17 del 22.1.1974, pag. 22).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Gli articoli 1, 2, 3 e 6 della direttiva non si applicano.
- b) Nell'articolo 5, paragrafi 1 e 3 della direttiva i termini "di cui all'articolo 2" sono sostituiti dai termini "di cui all'allegato II, ad eccezione della categoria 4".

15. **377 L 0780:** Prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (GU n. L 322 del 17.12.1977, pag. 30), modificata da:

- **386 L 0524:** Direttiva 86/524/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1986, che modifica la direttiva 77/780/CEE per quanto riguarda l'elenco delle esclusioni permanenti di taluni enti creditizi (GU n. L 309 del 4.11.1986, pag. 15)
- **389 L 0646:** Seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (GU n. L 386 del 30.12.1989, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) L'articolo 2, paragrafi 5 e 6, l'articolo 3, paragrafo 3, lettere b), c) e d), l'articolo 9, paragrafi 2 e 3 e l'articolo 10 della direttiva non si applicano.
- b) Nell'articolo 2, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:
- " - in Austria: delle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico
 - in Islanda: della "Byggingarsjodir rikisins"
 - in Liechtenstein: della "Liechtensteinische Landesbank"
 - in Svezia: della "Svenska skeppshypotekskassan".
- c) L'Islanda applica le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995.

16. 389 L. 0646: Seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (GU n. L 386 del 30.12.1989, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Per quanto riguarda le relazioni con gli enti creditizi di paesi terzi di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva, si applica quanto segue:
1. Al fine di pervenire al massimo grado di convergenza dei regimi applicati agli enti creditizi dei paesi terzi, le Parti contraenti si scambiano informazioni come previsto nell'articolo 9, paragrafi 1 e 5, e si consultano in merito ai problemi di cui all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, nell'ambito del Comitato misto SEE e secondo procedure specifiche che vengono convenute tra le Parti contraenti.
 2. Le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità di una Parte contraente ad enti creditizi che sono affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo sono valide conformemente alle disposizioni della direttiva nel territorio di tutte le Parti contraenti. Tuttavia,
 - a) quando un paese terzo impone restrizioni quantitative allo stabilimento di enti creditizi di uno Stato AELS (EFTA) o impone a tali enti creditizi restrizioni non imposte agli enti creditizi della Comunità, le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità della Comunità a enti creditizi che sono affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di tale paese terzo sono valide unicamente nella Comunità, salvo qualora uno Stato AELS (EFTA) decida altrimenti per quanto riguarda il suo territorio;
 - b) qualora la Comunità abbia deciso di limitare o sospendere le decisioni relative alle autorizzazioni di enti creditizi che sono affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, le autorizzazioni concesse da una competente autorità di uno Stato AELS (EFTA) a tali enti creditizi sono valide unicamente nella giurisdizione di tale paese, salvo qualora un'altra Parte contraente decida altrimenti per quanto riguarda il suo territorio;
 - c) le limitazioni o sospensioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano agli enti creditizi o alle loro affiliate già autorizzate nel territorio di una Parte contraente.
 3. Ogniquale volta la Comunità negozia con un paese terzo in base all'articolo 9, paragrafi 3 e 4 per ottenere per i suoi enti creditizi il trattamento nazionale ed un effettivo accesso al mercato, si adopera per ottenere pari trattamento per gli enti creditizi degli Stati AELS (EFTA).

- b) Nell'articolo 10, paragrafo 2 i termini "al momento dell'applicazione della presente direttiva" sono sostituiti dai termini "al momento dell'entrata in vigore dell'accordo SEE" e i termini "la data di notifica della presente direttiva" sono sostituiti dai termini "la data di firma dell'accordo SEE".
- c) L'Islanda applica le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Durante il periodo di transizione riconosce, conformemente alle disposizioni della direttiva, le autorizzazioni concesse agli enti creditizi dalle competenti autorità delle altre Parti contraenti. Le autorizzazioni concesse agli enti creditizi dalle competenti autorità islandesi non sono valide in tutto il territorio SEE prima della piena applicazione della direttiva.
- ii) **Requisiti e norme in materia prudenziale**
17. **389 L 0299:** Direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi (GU n. L 124 del 5.5.1989, pag. 16).
18. **389 L 0647:** Direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (GU n. L 386 del 30.12.1989, pag. 14).
- Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
- a) I prestiti garantiti completamente da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente ricevono la stessa ponderazione applicata alle ipoteche su proprietà immobiliari di tipo residenziale conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva.
- b) L'articolo 11, paragrafo 4 si applica anche all'Austria e all'Islanda.
- c) Anteriormente al 1° gennaio 1993 l'Austria e la Finlandia stabiliscono un sistema per identificare gli enti creditizi che non sono in grado di soddisfare i requisiti dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva. Per ognuno di questi enti la competente autorità adotta le misure appropriate a garantire che il coefficiente di solvibilità dell'8% sia raggiunto il più rapidamente possibile e comunque non oltre il 1° gennaio 1995. Fintantoché gli enti creditizi in questione non hanno raggiunto il coefficiente dell'8% le competenti autorità austriache e finlandesi considerano inadeguata, in relazione all'articolo 19, paragrafo 3 della direttiva 89/646/CEE del Consiglio, la situazione finanziaria di tali enti creditizi.
19. **391 L 0031:** Direttiva 91/31/CEE della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modifica della definizione tecnica di "banche multilaterali di sviluppo" di cui alla direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (GU n. L 17 del 23.1.1991, pag. 20).

iii) **Vigilanza e conti**

20. **383 L 0350:** Direttiva 83/350/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi (GU n. L 193 del 18.7.1983, pag. 18).
21. **386 L 0635:** Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU n. L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Austria, la Norvegia e la Svezia applicano le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995, il Liechtenstein e la Svizzera al più tardi il 1° gennaio 1996. Durante i periodi di transizione vige il riconoscimento reciproco dei conti annuali relativi alle succursali pubblicati dagli enti creditizi delle Parti contraenti.

22. **389 L 0117:** Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro; di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tali Stato membro (GU n. L 44 del 16.2.1989, pag. 40).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 3 non si applica.

23. **391 L 0308:** Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (GU n. L 166 del 28.6.1991, pag. 77).

Modalità per l'associazione degli Stati AELS (EFTA) conformemente all'articolo 101 dell'accordo:

Un esperto di ogni Stato AELS (EFTA) può partecipare ai lavori del Comitato di contatto in materia di riciclaggio dei proventi di attività illecite, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e b). Per quanto concerne la partecipazione degli esperti degli Stati AELS (EFTA) ai lavori di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d) si applicano le pertinenti disposizioni dell'accordo.

A tempo debito la Commissione delle Comunità europee informa i partecipanti della data della riunione del Comitato e trasmette la documentazione pertinente.

III. BORSA E VALORI MOBILIARI

i) Transazioni e quotazioni di borsa

24. 379 L 0279: Direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una Borsa valori (GU n. L 66 del 16.3.1979, pag. 21, modificata da:

- 388 L 0627: Direttiva 88/627/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in Borsa (GU n. L 348 del 17.12.1988, pag. 62).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Islanda e la Svizzera applicano le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Durante il periodo di transizione tali paesi organizzano lo scambio di informazioni con le competenti autorità delle altre Parti contraenti in merito ai problemi disciplinati dalla direttiva.

25. 380 L 0390: Direttiva 80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una Borsa valori (GU n. L 100 del 17.4.1980, pag. 1), modificata da:

- 387 L 0345: Direttiva 87/345/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987 (GU n. L 185 del 4.7.1987, pag. 81)
- 390 L 0211: Direttiva 90/211/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, che modifica la direttiva 80/390/CEE per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica come prospetti di ammissione alla quotazione ufficiale ad una Borsa valori (GU n. L 112 del 3.5.1990, pag. 24).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) L'articolo 25 bis della direttiva, introdotto dalla direttiva 87/345/CEE, non si applica.
- b) L'Islanda e la Svizzera applicano le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Durante il periodo di transizione tali paesi organizzano lo scambio di informazioni con le competenti autorità delle altre Parti contraenti in merito ai problemi disciplinati dalla direttiva.

26. 382 L 0121: Direttiva 82/121/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, relativa alle informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una Borsa valori (GU n. L 48 del 20.2.1982, pag. 26).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Islanda e la Svizzera applicano le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Nel corso del periodo di transizione tali paesi scambiano informazioni con le competenti autorità delle altre Parti contraenti in merito ai problemi disciplinati dalla direttiva.

27. **388 L 0627:** Direttiva 88/627/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in Borsa (GU n. L 348 del 17.12.1988, pag. 62).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein applicano le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Nel corso del periodo di transizione tali paesi organizzano lo scambio di informazioni con le competenti autorità delle altre Parti contraenti in merito ai problemi disciplinati dalla direttiva.

28. **389 L 0298:** Direttiva 89/298/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari (GU n. L 124 del 5.5.1989, pag. 8).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Le disposizioni dell'articolo 24 della direttiva non si applicano.

b) L'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein applicano le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Nel corso del periodo di transizione tali paesi organizzano lo scambio di informazioni con le competenti autorità delle altre Parti contraenti in merito ai problemi disciplinati dalla direttiva.

29. **389 L 0592:** Direttiva 89/592/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate (insider trading) (GU n. L 334 del 18.11.1989, pag. 30).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) L'Austria, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein applicano le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Nel corso del periodo di transizione tali paesi organizzano lo scambio di informazioni con le competenti autorità delle altre Parti contraenti in merito ai problemi disciplinati dalla direttiva.

b) L'articolo 11 non si applica.

ii) **Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.)**

30. **385 L 0611:** Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU n. L 375 del 31.12.1985, pag. 3) modificata da:

- **388 L 0220:** Direttiva 88/220/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), per quanto riguarda la politica d'investimento di alcuni o.i.c.v.m. (GU n. L 100 del 19.4.1988, pag. 31).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 57, paragrafo 2 i termini "alla data di messa in applicazione della presente direttiva" sono sostituiti dai termini "alla data di entrata in vigore dell'accordo SEE".

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

31. **374 X 0165:** Raccomandazione 74/165/CEE della Commissione, del 6 febbraio 1974, relativa all'applicazione di articoli della direttiva del Consiglio del 24 aprile 1972 (GU n. L 87 del 30.3.1974, pag. 12).
32. **381 X 0076:** Raccomandazione 81/76/CEE della Commissione, dell'8 gennaio 1981, relativa all'accelerazione della liquidazione dei sinistri, nell'ambito dell'assicurazione responsabilità civile connessa con la circolazione degli autoveicoli (GU n. L 57 del 4.3.1981, pag. 27).
33. **385 X 0612:** Raccomandazione 85/612/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativa all'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 85/611/CEE del Consiglio (GU n. L 375 del 31.12.1985, pag. 19).
34. **387 X 0062:** Raccomandazione 87/62/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1986, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi (GU n. L 33 del 4.2.1987, pag. 10).
35. **387 X 0063:** Raccomandazione 87/63/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1986, relativa all'instaurazione nella Comunità di sistemi di garanzia dei depositi (GU n. L 33 del 4.2.1987, pag. 16).
36. **390 X 0109:** Raccomandazione 90/109/CEE della Commissione, del 14 febbraio 1990, concernente la trasparenza delle condizioni bancarie applicabili alle transazioni finanziarie transfrontaliere (GU n. L 67 del 15.3.1990, pag. 39).

ALLEGATO X**SERVIZI AUDIOVISIVI**

Elenco di cui all'articolo 36, paragrafo 2

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, questi:

- preamboli;
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo I sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. 389 L 0552: Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU n. L 298 del 17.10.1989, pag. 23)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), le opere di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva comprendono anche le opere realizzate, come indicato nell'articolo 6, paragrafo 3, da e con produttori stabiliti in paesi terzi europei con i quali lo Stato AELS (EFTA) in questione ha accordi a tal fine.

La Parte contraente che intenda concludere un accordo, come indicato nell'articolo 6, paragrafo 3, ne informa il Comitato misto SEE. Su richiesta di una qualsivoglia Parte contraente possono aver luogo consultazioni sui contenuti di tali accordi.

- b) Nell'articolo 15 della direttiva è aggiunto il testo seguente :

"Gli Stati AELS (EFTA) sono liberi di ingiungere alle compagnie di distribuzione via cavo che operano sul loro territorio di criptare od oscurare la pubblicità di bevande alcoliche. Tale eccezione non implica la limitazione della ritrasmissione di parti di programmi televisivi diversi dalla pubblicità di bevande alcoliche. Le Parti contraenti riesamineranno congiuntamente detta eccezione nel 1995."

ALLEGATO XI

SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

Elenco di cui all'articolo 36

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure d'informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. 387 L 0372: Direttiva 87/372/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelegrafia mobile terrestre nella Comunità (GU n. L 196 del 17.7.1987, pag. 85).
2. 390 L 0387: Direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni. (GU n. L 192 del 24.7.1990, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 5, paragrafo 3 i termini: "articoli 85 e 86 del trattato" si leggono "articoli 53 e 54 dell'accordo SEE."
 - b) L'Islanda attua le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995.
3. 390 L 0388: Direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione (GU n. L 192 del 24.7.1990, pag. 10).
 4. 390 L 0544: Direttiva 90/544/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, sulle bande di frequenza designate per l'introduzione coordinata nella Comunità del servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre (GU n. L 310 del 9.11.1990, pag. 28).
 5. 391 L 0287: Direttiva 91/287/CEE del Consiglio, del 3 giugno 1991, sulla banda di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale di telecomunicazione senza filo (DECT) (GU n. L 144 dell'8.6.1991, pag. 45)

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

6. 388 Y 1004(01): Risoluzione 88/C 257/01 del Consiglio, del 30 giugno 1988, sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992 (GU n. C 257 del 4.10.1988, pag. 1)
7. 389 Y 0511(01): Risoluzione 89/C 117/01 del Consiglio, del 27 aprile 1989, concernente la standardizzazione nel campo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (GU n. C 117 dell'11.5.1989, pag. 1)
8. 389 Y 0801: Risoluzione C/196/89/P 4 del Consiglio, del 18 luglio 1989, relativa al rafforzamento del coordinamento per l'introduzione della rete digitale di servizi integrati (ISDN) nella Comunità europea entro il 1992 (GU n. C 196 del 1°.8.1989, pag. 4)
9. 390 Y 0707(02): Risoluzione 90/C 166/02 del Consiglio, del 28 giugno 1990, sul rafforzamento della cooperazione a livello europeo in materia di radiofrequenze, in particolare per quanto concerne i servizi a dimensione paneuropea (GU n. C 166 del 7.7.1990, pag. 4)
10. 390 Y 3112(01): Risoluzione C/329/90/P 25 del Consiglio, del 14 dicembre 1990, sulla fase finale dell'attuazione dell'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiofonia mobile terrestre nella Comunità (GSM) (GU n. C 329 del 31.12.1990, pag. 25)
11. 384 X 0549: Raccomandazione 84/549/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1984, relativa all'attuazione dell'armonizzazione nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 298 del 16.11.1984, pag. 49)
12. 384 X 0550: Raccomandazione 84/550/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1984, concernente la prima fase di apertura degli appalti pubblici per le telecomunicazioni (GU n. L 298 del 16.11.1984, pag. 51)
13. 386 X 0659: Raccomandazione 86/659/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa all'introduzione coordinata della rete digitale di servizi integrati (ISDN) nella Comunità europea (GU n. L 382 del 31.12.1986, pag. 36)
14. 387 X 0371: Raccomandazione 87/371/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa all'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonìa mobile terrestre nella Comunità (GU n. L 196 del 17.7.1987, pag. 81).
15. 390 X 0543: Raccomandazione 90/543/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativa all'introduzione coordinata nella Comunità di un servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre (GU n. L 310 del 9.11.1990, pag. 23).
16. 391 X 0288: Raccomandazione 91/288/CEE del Consiglio, del 3 giugno 1991, sull'introduzione coordinata nella Comunità delle telecomunicazioni numeriche europee senza filo (DECT) (GU n. L 144 dell'8.6.1991, pag. 47).

ALLEGATO XII**LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI**

Elenco di cui all'articolo 40

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli;
- destinatari degli atti comunitari;
- territori o lingue della Comunità;
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione;

si applica il Protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. 388 L 0361: Direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato (GU n. L 178 dell'8.7.1988, pag. 5).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Gli Stati AELS (EFTA) notificano al Comitato misto SEE le misure di cui all'articolo 2 della direttiva. La Comunità notifica al Comitato misto SEE le misure adottate dai suoi Stati membri. Scambi di informazioni in merito a dette misure hanno luogo in seno al Comitato misto SEE.
- b) Per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3 della direttiva gli Stati AELS (EFTA) seguono la procedura definita nel Protocollo 18. Per la cooperazione tra le Parti contraenti si applicano le procedure congiunte definite nell'articolo 45 dell'accordo.
- c) Le decisioni eventualmente adottate dalla Comunità conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva non sono soggette alle procedure di cui alla parte VII, capo 2, dell'accordo. La Comunità informa le altre Parti contraenti di tali decisioni. Le restrizioni per le quali viene concessa una proroga dei periodi di transizione possono venire mantenute in vigore nel contesto dell'accordo a condizioni analoghe a quelle che si applicano nella Comunità.

- d) Gli Stati AELS (EFTA) possono continuare ad applicare le rispettive legislazioni nazionali in materia di diritti di proprietà di stranieri e/o di non residenti vigenti alla data di entrata in vigore dell'accordo SEE nel rispetto dei termini e nell'ambito dei settori sottoindicati:
- fino al 1° gennaio 1995, per l'Islanda, per quanto riguarda i movimenti di capitali a breve termine di cui all'allegato II della direttiva;
 - fino al 1° gennaio 1995, per la Norvegia, per quanto riguarda l'acquisto di titoli nazionali e l'ammissione di titoli nazionali su un mercato dei capitali estero;
 - fino al 1° gennaio 1995, per la Norvegia e la Svezia, e fino al 1° gennaio 1996, per la Finlandia, l'Islanda e il Liechtenstein, per quanto riguarda gli investimenti diretti sul territorio nazionale;
 - fino al 1° gennaio 1998, per la Svizzera, per quanto riguarda gli investimenti diretti in attività professionali di investimento immobiliare sul territorio nazionale;
 - fino al 1° gennaio 1995, per la Norvegia, fino al 1° gennaio 1996, per l'Austria, la Finlandia e l'Islanda e fino al 1° gennaio 1998 per il Liechtenstein e la Svizzera, per quanto riguarda gli investimenti immobiliari sul territorio nazionale;
 - per l'Austria, per quanto riguarda gli investimenti diretti nel settore delle idrovie interne, finché non si ottiene pari accesso alle vie navigabili comunitarie.
- e) Durante i periodi di transizione gli Stati AELS (EFTA) non trattano nuovi ed esistenti investimenti di imprese o cittadini di Stati membri della Comunità o di altri Stati AELS (EFTA) in modo meno favorevole di quanto previsto dalla normativa in vigore alla data della firma dell'accordo, fatto salvo il diritto degli Stati AELS (EFTA) di adottare una normativa conforme all'accordo, e segnatamente disposizioni relative all'acquisto di residenze secondarie di effetto equivalente alla normativa mantenuta in vigore nella Comunità conformemente all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva.
- f) Il riferimento all'articolo 68, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea contenuto nell'introduzione dell'allegato I della direttiva si intende come riferimento all'articolo 42, paragrafo 2 dell'accordo.
- g) In deroga all'articolo 40 dell'accordo ed alle disposizioni del presente allegato, l'Islanda può continuare ad applicare le restrizioni esistenti alla data della firma dell'accordo in materia di diritti di proprietà di stranieri e/o di non residenti per i settori della pesca e della lavorazione del pesce.

Dette restrizioni non ostano a che stranieri o cittadini non aventi domicilio legale in Islanda investano in imprese impegnate solo indirettamente in attività di pesca o di trasformazione del pesce. Tuttavia le autorità nazionali hanno il diritto di obbligare le imprese rilevate in toto o in parte da stranieri o da cittadini che non hanno domicilio legale in Islanda a disinvestire in navi da pesca o in attività di trasformazione del pesce.

- h) In deroga all'articolo 40 dell'accordo e alle disposizioni del presente allegato, la Norvegia può continuare ad applicare le restrizioni esistenti alla data della firma dell'accordo in materia di proprietà di navi da pesca da parte di stranieri.

Dette restrizioni non ostano a che gli stranieri investano in attività di trasformazione del pesce situate a terra o in imprese impegnate solo indirettamente in attività di pesca. Le autorità nazionali hanno il diritto di obbligare le imprese rilevate in toto o in parte da stranieri a disinvestire nelle navi da pesca.

ALLEGATO XIII**TRASPORTI**

Elenco di cui all'articolo 47

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali :

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori e lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

I. Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano riferimenti al trattato che istituisce la Comunità economica europea, ai fini dell'accordo

a) i riferimenti citati in appresso vanno letti come segue :

- articolo	55	CEE	=	articolo	32	SEE
- articolo	56	CEE	=	articolo	33	SEE
- articolo	57	CEE	=	articolo	30	SEE
- articolo	58	CEE	=	articolo	34	SEE
- articolo	77	CEE	=	articolo	49	SEE
- articolo	79	CEE	=	articolo	50	SEE
- articolo	85	CEE	=	articolo	53	SEE
- articolo	86	CEE	=	articolo	54	SEE
- articolo	92	CEE	=	articolo	61	SEE
- articolo	93	CEE	=	articolo	62	SEE
- articolo	214	CEE	=	articolo	122	SEE

b) i riferimenti citati in appresso vanno considerati non pertinenti :

- articolo	75	CEE
- articolo	83	CEE
- articolo	94	CEE
- articolo	95	CEE
- articolo	99	CEE
- articolo	172	CEE
- articolo	192	CEE
- articolo	207	CEE
- articolo	209	CEE

II. Ai fini dell'accordo, agli elenchi figuranti nell'allegato II, A.1 del regolamento (CEE) n. 1108/70, nell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1191/69, nell'articolo 1 della decisione 83/418/CEE, nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1192/69, nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2830/77, nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2183/78 e nell'articolo 2 della decisione 82/529/CEE è aggiunto quanto segue :

- Österreichische Bundesbahnen
- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna
- Norges Statsbaner
- Statens Järnvägar
- Schweizerische Bundesbahnen/Chemins de fer fédéraux suisses/Ferrovie federali svizzere/Viafiers federalas Svizras".

III. Qualora un atto cui è fatto riferimento nel presente allegato preveda procedure per la composizione delle controversie tra Stati membri della Comunità e sorga una controversia tra Stati AELS (EFTA), questi sottopongono la controversia per la composizione al competente organo AELS (EFTA) che applica procedure equivalenti. Qualora sorga una controversia tra uno Stato membro della Comunità e uno Stato AELS (EFTA), le rispettive Parti contraenti sottopongono la controversia per la composizione al Comitato misto SEE, che applica procedure equivalenti.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

I. TRASPORTI INTERNI

1) QUESTIONI DI CARATTERE GENERALE

1. 370 R 1108 : Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU n. L 130 del 15.6.1970, pag. 4), modificato da :
 - 172 B : Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 90)
 - 373 D 0101(01) : Decisione del Consiglio delle Comunità europee, del 1° gennaio 1973, portante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee (GU n. L 2 del 1°.1.1973 pag. 19)
 - 179 H : Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag.92)
 - 379 R 1384 : Regolamento (CEE) n. 1384/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979 (GU n. L 167 del 5.7.1979, pag. 1)
 - 381 R 3021 : Regolamento (CEE) n. 3021/81 del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 302 del 23.10.1981, pag. 8)

- 185 I : Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 161)
- 390 R 3572 : Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato II del regolamento è aggiunto quanto segue :

A. 1 FERROVIA - Reti principali

Cfr. adattamento settoriale II.

A. 2 FERROVIA - Reti aperte alla circolazione e collegate alla rete principale (escluse le reti urbane)

Austria

1. Montafoner Bahn AG
2. Stubaitalbahn AG
3. Achenseebahn AG
4. Zillertaler Verkehrsbetriebe AG
5. Salzburger Stadtwerke Verkehrsbetriebe (SVB)
6. Bürmoos - Trimmelkam AG
7. Lokalbahn Vöcklamarkt - Attersee AG
8. Lokalbahn Gmunden - Vorchdorf AG
9. Lokalbahn Lambach - Vochdorf - Eggenberg AG
10. Linzer Lokalbahn AG
11. Lokalbahn Neumarkt - Waizenkirchen - Peuerbach AG
12. Lambach - Haag
13. Steiermärkische Landesbahnen
14. GKB Graz-Köflacher Eisenbahn-und Bergbau Ges.m.b.H.
15. Raab - Sopron - Ebenfurther Eisenbahn
16. AG der Wiener Lokalbahnen

Finlandia

Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna

Norvegia

Norges Statsbaner

Svezia

- Nordmark-Klarälvens Järnväg (NKLJ)
- Malmö-Limhamns Järnväg (NLJ)
- Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg (VHVJ)
- Johannesberg-Ljungaverks Järnväg (JLJ)

Svizzera

1. Chemin de fer Vevey-Chexbres
2. Chemin de fer Pont-Brassus
3. Chemin de fer Orbe-Chavornay
4. Chemin de fer Régional du val-de-Travers
5. Chemins de fer du Jura
6. Chemin de fer Fribourgeois
7. Chemin de fer Martigny-Orsières
8. Berner Alpenbahn Gesellschaft
Bern-Lötschberg-Simplon
9. Bern-Neuenburg-Bahn
10. Gürbetal-Bern-Schwarzenburg-Bahn
11. Simmentalbahn, Spiez-Erlenbach-Zweisimmen
12. Sensetalbahn
13. Solothurn-Münster-Bahn
14. Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn
15. Vereinigte Huttwil-Bahnen
16. Oensingen-Balsthal-Bahn
17. Wohlen-Meisterschwanden-Bahn
18. Sursee-Triengen-Bahn
19. Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn
20. Schweizerische Südostbahn
21. Mittel-Thurgau-Bahn
22. Bodensee-Toggenburg-Bahn
23. Chemin de fer Nyon-ST Cergue-Morez
24. Chemin de fer Bière-Apple-Morges
25. Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher
26. Chemin de fer Yverdon-Ste Croix
27. Chemin de fer des Montagnes Neuchâteloises
28. Chemin de fer Electriques Veveysans
29. Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois
30. Chemin de fer Aigle-Leysin
31. Chemin de fer Aigle-Sépey-Diablerets
32. Chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-Champéry
33. Chemin de fer Bex-Villars-Bretaye
34. Chemin de fer Martigny-Châtelard
35. Berner Oberland-Bahnen
36. Meiringen-Innertkirchen-Bahn
37. Brig-Visp-Zermatt-Bahn
38. Furka-Oberalp-Bahn
39. Biel-Täuffelen-Ins-Bahn
40. Regionalverkehr Bern-Solothurn
41. Solothurn-Niederbipp-Bahn
42. Oberaargau-Jura-Bahnen
43. Baselland-Transport
44. Waldenburgerbahn
45. Wynental-und Suhrentalbahn
46. Bremgarten-Dietikon-Bahn
47. Luzern-Stans-Engelberg-Bahn
48. Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi

49. Ferrovia Lugano-Ponte Tresa
50. Forchbahn
51. Frauenfeld-Wil-Bahn
52. Appenzellerbahn
53. St. Gallen-Gais-Appenzell-Altstätten-Bahn
54. Trogenerbahn
St. Gallen-Speicher-Trogen
55. Rhätische Bahn/Viafier Retica".

B. STRADA

Austria

1. Bundesautobahnen
2. Bundesstrassen
3. Landesstrassen
4. Gemeindestrassen

Finlandia

1. Päätiät/Huvudvägar
2. Muut maantiet/Övriga landsvägar
3. Paikallistiet/Bygdevägar
4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planlagda vägar

Islanda

1. Þjóðvegir
2. Sýsluvegir
3. Þjóðvegir í þéttbýli
4. Götur sveitarfélaga

Liechtenstein

1. Landesstrassen
2. Gemeindestrassen

Norvegia

1. Riksveger
2. Fylkesveger
3. Kommunale veger

Svezia

1. Motorvägar
2. Motortrafikleder
3. Övriga vägar

Svizzera

1. Nationalstrassen/routes nationales/strade nazionali
2. Kantonsstrassen/routes cantonales/strade cantonali
3. Gemeindestrassen/routes communales/strade comunali".

2. 370 R 2598 : Regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione, del 18 dicembre 1970, che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 (GU n. L 278 del 23.12.1970, pag. 1), modificato da :
- • 378 R 2116 : Regolamento (CEE) n. 2116/78 della Commissione, del 7 settembre 1978 (GU n. L 246 dell'8.9.1978, pag. 7)
3. 371 R 0281 : Regolamento (CEE) n. 281/71 della Commissione, del 9 febbraio 1971, che fissa l'elenco delle vie navigabili a carattere marittimo di cui all'articolo 3, lettera e) del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 (GU n. L 33 del 10.2.1971, pag. 11), modificato da :
- 172 B : Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 92)
 - 185 I : Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 162)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato è aggiunto il testo seguente:

"Finlandia

- Saimaan kanava/Saima kanal
- Saimaan vesistö/Saimens vattendrag".

"Svezia

- Trollhätte kanal e Göta Älv
- Vänern
- Södertälje kanal
- Mälaren".

4. 369 R 1191: Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU n. L 156 del 28.6.1969, pag. 1), modificato da :
- 172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 90)
 - 373 D 0101(01): Decisione del Consiglio delle Comunità europee, del 1° gennaio 1973, portante adattamento degli atti relativo all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee (GU n. L 2 del 1°.1.1973, pag. 19)

- **179 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 92)
- **185 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 161)
- **390 R 3572:** Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12)
- **391 R 1893:** Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991 (GU n. L 169 del 29.6.1991, pag. 1)

ii) INFRASTRUTTURE

5. **378 D 0174:** Decisione 78/174/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, che istituisce una procedura di consultazione e crea un comitato in materia di infrastrutture dei trasporti (GU n. L 54 del 25.2.1978, pag. 16)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 1, punto 2, all'articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 5 i termini "di interesse comunitario" sono sostituiti dai termini "di interesse per le Parti contraenti dell'accordo SEE".
- b) L'articolo 1, punto 2, lettera c) non si applica.

Modalità di associazione degli Stati AELS (EFTA) conformemente all'articolo 101 dell'accordo:

Un esperto di ciascuno Stato AELS (EFTA) può partecipare ai lavori del Comitato delle infrastrutture dei trasporti, descritti nella presente decisione. La Commissione delle Comunità europee informa a tempo debito i partecipanti della data della riunione del Comitato e trasmette la documentazione pertinente.

iii) REGOLE DI CONCORRENZA

6. **360 R 0011:** Regolamento n. 11, riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU n. L 52 del 16.8.1960, pag. 1121/60), modificato ed integrato da:
- **172 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 48)
 - **384 R 3626:** Regolamento (CEE) n. 3626/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 335 del 22.12.1984, pag. 4)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Per l'applicazione degli articoli da 11 a 26 del presente regolamento vedasi il protocollo 21 dell'accordo.

7. **368 R 1017:** Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU n. L 175 del 23.7.1968, pag. 1) (1)
8. **369 R 1629:** Regolamento (CEE) n. 1629/69 della Commissione, dell'8 agosto 1969, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunce, previste all'articolo 10, delle domande previste all'articolo 12 e delle notificazioni previste all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968 (GU n. L 209 del 21.8.1969, pag. 1) (2)
9. **369 R 1630:** Regolamento (CEE) n. 1630/69 della Commissione, dell'8 agosto 1969, relativo alle audizioni previste all'articolo 26, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968 (GU n. L 209 del 21.8.1969, pag. 11) (2)
10. **374 R 2988:** Regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU n. L 319 del 29.11.1974, pag. 1) (1)

iv) AIUTI DI STATO

11. **370 R 1107:** Regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU n. L 130 del 15.6.1970, pag. 1), modificato ed integrato da:
 - **172 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 149)
 - **375 R 1473:** Regolamento (CEE) n. 1473/75 del Consiglio, del 20 maggio 1975 (GU n. L 152 del 12.6.1975, pag. 1)
 - **382 R 1658:** Regolamento (CEE) n. 1658/82 del Consiglio, del 10 giugno 1982, che completa con l'inserzione di disposizioni riguardanti il trasporto combinato il regolamento (CEE) n. 1107/70 (GU n. L 184 del 29.6.1982, pag. 1)
 - **389 R 1100:** Regolamento (CEE) n. 1100/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989 (GU n. L 116 del 28.4.1989, pag. 24)

(1) Figurante nel presente elenco solo a titolo informativo. Per l'applicazione cfr. allegato XIV.

(2) Figurante nel presente elenco solo a titolo informativo. Per l'applicazione cfr. protocollo 21.

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 5 il termine "Commissione" va letto la competente autorità di cui all'articolo 62 dell'accordo SEE".

v) FACILITAZIONI ALLE FRONTIERE

12. 389 R 4060: Regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili (GU n. L 390 del 30.12.1989, pag. 18)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) Conformemente all'articolo 17 dell'accordo tra le Comunità europee e la Repubblica d'Austria relativo al transito delle merci su strada e per ferrovia (in appresso denominato "accordo di transito"), l'Austria può effettuare controlli alle frontiere per verificare il rispetto del sistema degli ecopunti, come stabilito negli articoli 15 e 16 dell'accordo di transito. Tutte le Parti contraenti interessate possono effettuare controlli alle frontiere per verificare il rispetto del regime di contingenti, al quale si fa riferimento nell'articolo 16 dell'accordo di transito, che non sia sostituito dal sistema degli ecopunti, nonché il rispetto del regime di contingenti contemplato negli accordi bilaterali tra l'Austria, da una parte, e la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera dall'altra. Tutti gli altri controlli sono effettuati conformemente al regolamento.
- b) La Svizzera può effettuare controlli alle frontiere per verificare le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'allegato 6 dell'accordo tra le Comunità europee e la Confederazione svizzera relativo al trasporto di merci su strada e per ferrovia. Tutti gli altri controlli sono effettuati conformemente al regolamento.

vi) TRASPORTI COMBINATI

13. 375 L 0130: Direttiva 75/130/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU n. L 48 del 22.2.1975, pag. 31), modificata da:
- 379 L 0005: Direttiva 79/5/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978 (GU n. L 5 del 9.1.1979, pag. 33)
 - 382 L 0003: Direttiva 82/3/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1981 (GU n. L 5 del 9.1.1982, pag. 12)
 - 382 L 0603: Direttiva 82/603/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982 (GU n. L 247 del 23.8.1982, pag. 6)
 - 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 5.11.1985, pag. 163)

- 386 L 0544: Direttiva 86/544/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1986 (GU n. L 320 del 15.11.1986, pag. 33)
- 391 L 0224: Direttiva 91/224/CEE del Consiglio, del 27 marzo 1991 (GU n. L 103 del 23.4.1991, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 8, paragrafo 3 è aggiunto il testo seguente:

- Austria :
Strassenverkehrsbeitrag
- Finlandia :
Moottoriajoneuvovero/Motorfordonsskatt
- Svezia :
Fordonsskatt".

La Svizzera mantiene un sistema di sovvenzioni per il trasporto combinato (al momento della firma dell'accordo : Verordnung des Schweizerischen Bundesrates vom 29.Juni 1988 über die Förderung des kombinierten Verkehrs und des Transportes begleiteter Motorfahrzeuge - Ordonnance sur la promotion du trafic combiné et du transport des véhicules à moteur accompagnés, du 29 juin 1988 - Ordinanza sul promovimento del traffico combinato e del trasporto di autoveicoli accompagnati, del 29 giugno 1988) anziché introdurre il rimborso delle tasse.

II. TRASPORTI SU STRADA

i) ARMONIZZAZIONE TECNICA E SICUREZZA

14. 385 L 0003 : Direttiva 85/3/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 14), modificata da:
- 386 L 0360: Direttiva 86/360/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986 (GU n. L 217 del 5.8.1986, pag 19)
 - 388 L 0218: Direttiva 88/218/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1988 (GU n. L 98 del 15.4.1988, pag. 48)
 - 389 L 0338: Direttiva 89/338/CEE del Consiglio, del 27 aprile 1989 (GU n. L 142 del 25.5.1989, pag. 3)
 - 389 L 0460: Direttiva 89/460/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, allo scopo di stabilire la data di scadenza delle deroghe concesse all'Irlanda e al Regno Unito (GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 5)
 - 389 L 0461: Direttiva 89/461/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, allo scopo di fissare talune dimensioni massime autorizzate degli autoarticolati (GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 7)
 - 391 L 0060: Direttiva 91/60/CEE del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che modifica la direttiva 85/3/CEE allo scopo di fissare talune dimensioni massime autorizzate degli autotreni (GU n. L 37 del 9.2.1991, pag. 37)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Austria può mantenere la propria legislazione nazionale relativa ai pesi massimi autorizzati dei veicoli a motore e dei rimorchi elencati nell'allegato I, punti 2.2.1. e 2.2.2 della presente direttiva. Pertanto le disposizioni che autorizzano l'uso di veicoli (singoli o combinati) non conformi a detta legislazione nazionale non sono applicabili in Austria. Tale situazione sarà riesaminata congiuntamente sei mesi prima della scadenza dell'accordo tra le Comunità europee e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia.

La Svizzera può mantenere la propria legislazione nazionale relativa ai pesi massimi autorizzati dei veicoli a motore e dei rimorchi elencati nell'allegato I, punti 2.2 e 2.3.3. della presente direttiva. Pertanto le disposizioni che autorizzano l'uso di veicoli (singoli o combinati) non conformi a detta legislazione nazionale non sono applicabili in Svizzera. Tale situazione sarà riesaminata congiuntamente sei mesi prima della scadenza dell'accordo tra le Comunità europee e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia.

Tutte le altre disposizioni su pesi e dimensioni contemplate dalla presente direttiva sono pienamente attuate da Austria e Svizzera.

15. 386 L 0364 : Direttiva 86/364/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa alla prova di conformità dei veicoli alla direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 48)
16. 377 L 0143 : Direttiva 77/143/CEE del Consiglio, del 29 dicembre 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 47 del 18.2.1977, pag. 47), modificata da:
- 388 L 0449: Direttiva 88/449/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1988 (GU n. L 222 del 12.8.1988, pag. 10), rettificata nella GU n. L 261/88 del 21.9.1988, pag. 28
 - 391 L 0225: Direttiva 91/225/CEE del Consiglio, del 27 marzo 1991 (GU n. L 103 del 23.4.1991, pag. 3)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Fino al 1° gennaio 1998 la Svizzera può mantenere un maggiore intervallo tra due successivi controlli tecnici obbligatori per tutte le categorie di veicoli di cui all'allegato I della direttiva.

17. 389 L 0459 : Direttiva 89/459/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla profondità degli intagli del battistrada dei pneumatici di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 4)

ii) IMPOSIZIONE

18. 368 L 0297 : Direttiva 68/297/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1968, concernente l'uniformazione delle disposizioni relative all'ammissione in franchigia del carburante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli industriali (GU n. L 175 del 23.7.1968, pag. 15) modificata da:
- 172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 92)
 - 385 L 0347: Direttiva 85/347/CEE del Consiglio, dell'8 luglio 1985 (GU n. L 183 del 16.7.1985, pag. 22)

iii) ARMONIZZAZIONE SOCIALE

19. 377 L 0796 : Direttiva 77/796/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada, che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori (GU n. L 334 del 24.12.1977, pag. 37), modificata da:
- 389 L 0438: Direttiva 89/438/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989 (GU n. L 212 del 22.7.1989, pag. 101), rettificata nella GU n. L 298/89 del 17.10.1989, pag. 31

20. **385 R 3820** : Regolamento (CEE) n. 3820/85, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU n. L 370, del 31.12.1985, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) Le disposizioni dell'articolo 3 non si applicano.
- b) La Svizzera attua le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento al più tardi il 1° gennaio 1995.

21. **385 R 3821** : Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU n. L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da:

- **390 R 3572**: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) Al più tardi fino al 1° gennaio 1995 l'Austria può esentare i veicoli adibiti unicamente al trasporto nazionale dall'obbligo di montare l'apparecchio di controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento.
- b) Al più tardi fino al 1° gennaio 1995 la Svizzera può esentare l'equipaggio composto da più membri dall'obbligo, di cui all'allegato I, sezione III, lettera c), punto 4.3 del regolamento, di operare le registrazioni previste nel punto 4.1 su due fogli distinti.

22. **376 L 0914** : Direttiva 76/914/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1976, sul livello minimo di formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada (GU n. L 357 del 29.12.1976, pag. 36)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

La Svizzera attua le disposizioni della direttiva il 1° gennaio 1995 al più tardi.

23. **388 L 0599** : Direttiva 88/599/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1988, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU n. L 325 del 29.11.1988, pag. 55)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Austria e la Svizzera attuano le disposizioni della direttiva il 1° gennaio 1995 al più tardi.

24. 389 L 0684 : Direttiva 89/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada (GU n. L 398, del 30.12.1989, pag. 33)

iv) ACCESSO AL MERCATO (merci)

25. 362 L 2005 : Prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa a taluni trasporti di merci su strada tra gli Stati membri (GU n. 70 del 6.8.1962, pag. 2005/62), modificata e integrata da:
- 172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord - (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 126)
 - 372 L 0426: Direttiva 72/426/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28.12.1972, pag. 155)
 - 374 L 0149: Direttiva 74/149/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974 (GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 8)
 - 377 L 0158: Direttiva 77/158/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977 (GU n. L 48 del 19.2.1977, pag. 30)
 - 378 L 0175: Direttiva 78/175/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978 (GU n. L 54 del 25.2.1978, pag. 18)
 - 380 L 0049: Direttiva 80/49/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979 (GU n. L 18 del 24.1.1980, pag. 23)
 - 382 L 0050: Direttiva 82/50/CEE del Consiglio, del 19 gennaio 1982 (GU n. L 27 del 4.2.1982, pag. 22)
 - 383 L 0572: Direttiva 83/572/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 33)
 - 384 L 0647: Direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (GU n. L 335 del 22.12.1984, pag. 72)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Le disposizioni della direttiva sono applicabili solo ai trasporti per proprio conto.
- b) Per tutta la durata dell'accordo tra le Comunità europee e la Repubblica d'Austria relativo al transito delle merci su strada e per ferrovia, l'applicazione della presente direttiva non pregiudica i reciproci diritti esistenti in materia di accesso al mercato previsti nell'articolo 16 dell'accordo tra le Comunità europee e la Repubblica d'Austria relativo al transito delle merci su strada e per ferrovia e negli accordi bilaterali tra l'Austria, da una parte, e la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera dall'altra, salvo altrimenti convenuto dalle parti interessate.

26. **376 R 3164** : Regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada (GU n. L 357 del 29.12.1976, pag 1), modificato da:

- **388 R 1841**: Regolamento (CEE) n. 1841/88 del Consiglio, del 21 giugno 1988 (GU n. L 163 del 30.6.1988, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) Si applica solo l'articolo 4bis del regolamento, fatte salve le misure d'applicazione previste dall'articolo 4ter ed adottate conformemente alle disposizioni dell'accordo.
- b) Per tutta la durata dell'accordo tra le Comunità europee e la Repubblica d'Austria relativo al transito delle merci su strada e per ferrovia, l'applicazione del presente regolamento non pregiudica i reciproci diritti esistenti in materia di accesso al mercato previsti nell'articolo 16 dell'accordo tra le Comunità europee e l'Austria relativo al transito delle merci su strada e per ferrovia e negli accordi bilaterali tra l'Austria, da una parte, e la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altra, salvo altrimenti convenuto dalle parti interessate.

v) PREZZI (merci)

27. **389 R 4058** : Regolamento (CEE) n. 4058/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo alla formazione dei prezzi per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri (GU n. L 390 del 30.12.1989, pag. 1)

vi) ACCESSO ALLA PROFESSIONE (merci)

28. **374 L 0561** : Direttiva 74/561/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU n. L 308 del 19.11.1974, pag. 18), modificata da:

- **389 L 0438** : Direttiva 89/438/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989 (GU n. L 212 del 22.7.1989, pag. 101)
- **390 L 3572** : Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.90, pag. 12)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

La Svizzera attua le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995.

vii) VEICOLI NOLEGGIATI (merci)

29. **384 L 0647** : Direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (GU n. L 335 del 22.12.1984, pag. 72), modificata da :
- **390 L 0398** : Direttiva 90/398/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1990 (GU n. L 202 del 31.7.1990, pag. 46)

viii) ACCESSO AL MERCATO (passeggeri)

30. **366 R 0117** : Regolamento (CEE) n. 117/66 del Consiglio, del 28 luglio 1966, relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus (GU n. 147 del 9.8.1966, pag. 2688/66)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 4, paragrafo 2 non si applica.

31. **368 R 1016** : Regolamento (CEE) n. 1016/68 della Commissione, del 9 luglio 1968, che stabilisce i modelli dei documenti di controllo di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento n. 117/66 del Consiglio (GU n. L 173 del 22.7.1968, pag. 8), modificato da :
- **382 R 2485** : Regolamento (CEE) n. 2485/82 della Commissione, del 13 settembre 1982 (GU n. L 265 del 15.9.1982, pag. 5)
32. **372 R 0516** : Regolamento (CEE) n. 516/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi a navetta effettuati con autobus tra gli Stati membri (GU n. L 67 del 20.3.1972, pag. 13), modificato da :
- **378 R 2778** : Regolamento (CEE) n. 2778/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978 (GU n. L 333 del 30.11.1978, pag. 4)
33. **372 R 0517** : Regolamento (CEE) n. 517/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri (GU L 67 del 20.3.1972, pag. 19), modificato da :
- **377 R 3022** : Regolamento (CEE) n. 3022/77 del Consiglio, del 20 dicembre 1977 (GU n. L 358 del 31.12.1977, pag. 1)
 - **378 R 1301** : Regolamento (CEE) n. 1301/78 del Consiglio, del 12 giugno 1978 (GU n. L 158 del 16.6.1978, pag. 1)
34. **372 R 1172** : Regolamento (CEE) n. 1172/72 della Commissione, del 26 maggio 1972, relativo all'istituzione dei documenti di cui al regolamento (CEE) n. 517/72 del Consiglio e al regolamento (CEE) n. 516/72 del Consiglio (GU n. L 134 del 12.6.1972, pag. 1), modificato da :
- **372 R 2778** : Regolamento (CEE) n. 2778/72 della Commissione, del 20 dicembre 1972 (Gu n. L 292 del 29.12.1972, pag. 22)

- 179 H : Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 92)
- 185 I : Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (Gu n. L 302 del 15.11.1985, pag. 162)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato 1 la nota in calce (1) è completata come segue : Islanda (IS), Liechtenstein (FL), Norvegia (N), Austria (A), Svizzera (CH), Finlandia (SF), Svezia (S).

ix) ACCESSO ALLA PROFESSIONE (passeggeri)

35. 374 L 0562 : Direttiva 74/562/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU n. L 308 del 19.11.1974, pag. 23) modificata da :

- 389 L 0438 : Direttiva 89/438/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989 (GU n. L 212 del 22.7.1989, pag. 101)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Austria attua le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995.

36. 390 R 3572 : Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12).

III. TRASPORTI PER FERROVIA

i) POLITICA STRUTTURALE

37. **375 D 0327:** Decisione 75/327/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti finanziari fra tali aziende e gli Stati (GU n. L 152 del 12.6.1975, pag. 3), modificata da:

- **179 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 92)
- **185 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 163)
- **390 R 3572:** Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

- a) L'articolo 8 non si applica.
- b) L'Austria attua le disposizioni della presente decisione al più tardi il 1° gennaio 1995.

38. **383 D 0418:** Decisione 83/418/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa all'autonomia commerciale delle aziende ferroviarie nella gestione del loro traffico internazionale di viaggiatori e di bagagli (GU n. L 237 del 26.8.1983, pag. 32), modificata da:

- **185 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 165)
- **390 R 3572:** Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353, del 17.12.1990, pag. 12)

39. **369 R 1192:** Regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (GU n. L 156 del 28.6.1969, pag. 8), modificato da:

- **172 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 90)

- **373 D 0101(01):** Decisione del Consiglio delle Comunità europee, del 1° gennaio 1973, portante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee (GU n. L 2 del 1°.1.1973, pag. 19)
 - **179 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 92)
 - **185 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 161)
 - **390 R 3572:** Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12)
40. **377 R 2830:** Regolamento (CEE) n. 2830/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativo alle misure necessarie per rendere comparabili la contabilità e i conti annuali delle aziende ferroviarie (GU n. L 334 del 24.12.1977, pag. 13), modificato da:
- **179 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 93)
 - **185 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 162)
 - **390 R 3572:** Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12)
41. **378 R 2183:** Regolamento (CEE) n. 2183/78 del Consiglio, del 19 settembre 1978, relativo alla fissazione di principi uniformi per il calcolo dei costi delle aziende ferroviarie (GU n. L 258 del 21.9.1978, pag. 1), modificato da:
- **179 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 93)
 - **185 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 162)
 - **390 R 3572:** Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12)

ii) PREZZI

42. **382 D 0529:** Decisione 82/529/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, relativa alla formazione dei prezzi nel settore dei trasporti internazionali di merci per ferrovia (GU n. L 234 del 9.8.1982, pag. 5), modificata da:
- **185 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 164)
 - **390 R 3572:** Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12)

IV. TRASPORTI PER IDROVIE INTERNE**i) ACCESSO AL MERCATO**

43. **385 R 2919:** Regolamento (CEE) n. 2919/85 del Consiglio, del 17 ottobre 1985, che fissa le condizioni di accesso al regime riservato dalla convenzione modificata per la navigazione sul Reno ai battelli adibiti alla navigazione sul Reno (GU n. L 280 del 22.10.1985, pag. 4)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) La Commissione è anche informata dagli Stati AELS (EFTA), conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, di tutte le comunicazioni di cui a detto articolo che gli Stati AELS (EFTA) possono inviare alla CCR.
- b) L'articolo 3 non è applicabile.

ii) POLITICA STRUTTURALE

44. **389 R 1101:** Regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (GU n. L 116 del 28.4.1989, pag. 25), modificato da:

- **390 R 3572:** Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Nelle sue decisioni la Commissione, come indicato nell'articolo 6, paragrafo 7, nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) e nell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), tiene debito conto delle opinioni espresse dagli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui tiene conto di quelle espresse dagli Stati membri della Comunità.

45. **389 R 1102:** Regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (GU n. L 116 del 28.4.1989, pag. 30), modificato da:

- **389 R 3685:** Regolamento (CEE) n. 3685/89 della Commissione, dell'8 dicembre 1989 (GU n. L 360 del 9.12.1989, pag. 20)
- **391 R 0317:** Regolamento (CEE) n. 317/91 della Commissione, dell'8 febbraio 1991 (GU n. L 37 del 9.2.1991, pag. 27)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Nel modificare questo regolamento, come indicato nell'articolo 12, paragrafo 1, la Commissione tiene debito conto delle opinioni espresse dagli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui tiene conto di quelle espresse dagli Stati membri della Comunità.

iii) ACCESSO ALLA PROFESSIONE

46. 387 L 0540: Direttiva 87/540/CEE del Consiglio, del 9 novembre 1987, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione (GU n. L 322 del 12.11.1987, pag. 20)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Austria attua la direttiva il 1° luglio 1994 al più tardi. La Svizzera attua la direttiva il 1° gennaio 1995 al più tardi.

iv) ARMONIZZAZIONE TECNICA

47. 382 L 0714: Direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (GU n. L 301 del 28.10.1982, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato I l'elenco è integrato come segue:

CAPITOLO I

Zona 2

"Svezia
Trollhätte kanal e Göta älv
Vänern
Södertälje kanal
Mälaren
Falsterbo kanal
Sotenkanalen."

CAPITOLO II

Zona 3

"Austria
Danubio: dal confine austro-tedesco al confine austro-cescoslovacco.

Svezia
Göta kanal
Vättern

Svizzera
Reno : da Rheinfelden alla frontiera svizzero-tedesca."

CAPITOLO III

Zona 4

"Svezia
Tutti i fiumi, canali e acque interne non compresi nelle zone 1, 2 e 3."

48. **376 L 0135:** Direttiva 76/135/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (GU n. L 21 del 29.1.1976, pag. 10), modificata da:
- **378 L 1016:** Direttiva 78/1016/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1978 (GU n. L 349 del 13.12.1978, pag. 31)
49. **377 D 0527:** Decisione 77/527/CEE della Commissione, del 29 luglio 1977, che stabilisce la lista delle vie navigabili a carattere marittimo in applicazione della direttiva 76/135/CEE del Consiglio (GU n. L 209 del 17.8.1977, pag. 29), modificata da:
- **185 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 164)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato l'elenco è completato come segue:

***SUOMI/FINLANDIA**

Saimaan kanava/Saima kanal
Saimaan vesistö/Saimens vattendrag

SVERIGE

Trollhätte kanal e Göta älv
Vänern
Mälaren
Södertälje kanal
Falsterbo kanal
Sotenkanalen".

V. TRASPORTI MARITTIMI

Per le relazioni con paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi è applicabile il protocollo 19.

50. 386 R 4056 : Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 4) (3)
51. 388 R 4260 : Regolamento (CEE) n. 4260/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle comunicazioni, denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 376 del 21.12.1988, pag. 1) (4)
52. 379 R 0954 : Regolamento (CEE) n. 954/79 del Consiglio, del 15 maggio 1979, concernente la ratifica da parte degli Stati membri della Convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l'adesione di tali Stati alla Convenzione (GU n. L 121 del 17.5.1979, pag. 1) (3)
53. 386 R 4055 : Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 1), modificato da :
- 390 R 3573 : Regolamento (CEE) n. 3573/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, il regolamento (CEE) n. 4055/86 che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 16)
- Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.
- a) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente : "Non vi sono restrizioni nazionali unilaterali per il trasporto di determinate merci, interamente o parzialmente riservate a navi battenti bandiera nazionale."
 - b) Per quanto riguarda l'articolo 5, paragrafo 1, resta inteso che le clausole di ripartizione dei carichi nei traffici di merci alla rinfusa contenute in qualsiasi futuro accordo con paesi terzi sono vietate.
 - c) Per l'attuazione degli articoli 5, 6 e 7 si applica il protocollo 19 dell'accordo SEE.
54. 379 L 0115 : Direttiva 79/115/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al pilotaggio delle navi da parte di piloti d'altura che operano nel Mare del Nord e nella Manica (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 32)

(3) Figurante nel presente elenco solo a titolo informativo. Per l'applicazione, cfr. allegato XIV.

(4) Figurante nel presente elenco solo a titolo informativo. Per l'applicazione cfr. protocollo 21.

55. 379 L 0116 : Direttiva 79/116/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa alle condizioni minime necessarie per talune navi cisterna che entrano nei porti della Comunità o che ne escono (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 33), modificata da :

- 379 L 1034 : Direttiva 79/1034/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979 (GU n. L 315 dell'11.12.1979, pag. 16)

56. 391 R 0613 : Regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità (GU n. L 68 del 15.3.1991, pag. 1)

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti :

57. 386 R 4057 : Regolamento (CEE) n. 4057/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alle pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag.14)

58. 386 R 4058 : Regolamento (CEE) n. 4058/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, concernente un'azione coordinata intesa a salvaguardare il libero accesso ai trasporti marittimi nei traffici transoceanici (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 21)

59. 383 D 0573 : Decisione 83/573/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983, relativa a contromisure nel settore dei trasporti marittimi internazionali (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 37)

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

VI. AVIAZIONE CIVILE

i) REGOLE DI CONCORRENZA

60. 387 R 3975 : Regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (GU n. L 374 del 31.12.1987, pag. 1) (5)
61. 388 R 4261 : Regolamento (CEE) n. 4261/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, che determina la procedura di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese nel settore dei trasporti aerei (GU n. L 376 del 31.12.1988, pag. 10) (5)

ii) ACCESSO AL MERCATO

62. 390 R 2343 : Regolamento (CEE) n. 2343/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, sull'accesso dei vettori aerei alle rotte intracomunitarie di servizio aereo di linea e sulla ripartizione della capacità passeggeri fra vettori aerei nei servizi aerei di linea tra Stati membri (GU n. L 217 dell'11.8.1990, pag. 8)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

L'elenco nell'allegato II del regolamento è completato come segue :

*AUSTRIA : Vienna
FINLANDIA : Helsinki-Vantaa
ISLANDA : Keflavik
NORVEGIA : Oslo-Fornebu/Gardemoen
SVEZIA : Stoccolma-Arlanda
SVIZZERA : Zurigo
Ginevra-Cointrin*.

63. 389 R 2299 : Regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (GU n. L 220 del 29.7.1989, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Per l'applicazione degli articoli 7 e da 11 a 20 di questo regolamento cfr. protocollo 21.

64. 391 R 0294 : Regolamento (CEE) n. 294/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, relativo all'esercizio dei servizi aerei per il trasporto di merci tra Stati membri (GU n. L 36 dell'8.2.1991, pag. 1)

(5) Figurante nel presente elenco solo a titolo informativo. Per l'applicazione cfr. protocollo 21.

iii) TARIFFE

65. 390 R 2342 : Regolamento (CEE) n. 2342/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, sulle tariffe dei servizi aerei di linea (GU n. L 217 dell'11.8.1990, pag. 1)

iv) ARMONIZZAZIONE TECNICA E SICUREZZA

66. 380 L 1266 : Direttiva 80/1266/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, sulla cooperazione futura e sulla reciproca assistenza tra Stati membri in materia di indagini in caso di incidenti aerei (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 32)

v) PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

67. 380 D 0050 : Decisione 80/50/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che istituisce una procedura di consultazione per quanto riguarda le relazioni tra Stati membri e paesi terzi nel settore dei trasporti aerei e le relative azioni nell'ambito delle organizzazioni internazionali (GU n. L 18 del 24.1.1980, pag. 24)

vi) ARMONIZZAZIONE SOCIALE

68. 391 R 0295 : Regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea (GU n. L 36 dell'8.2.1991, pag. 5)

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

69. C/257/88/pag. 6 : Comunicazione concernente le procedure per le comunicazioni alla Commissione, a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2671/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni fra imprese o pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione in comune ed il coordinamento delle capacità, la spartizione degli introiti, la consultazione in materia di tariffe e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti (GU n. C 257 del 4.10.1988, pag. 6)
70. C/119/89/pag. 6 : Comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2671/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a talune categorie di accordi fra imprese, decisioni di associazioni fra imprese o pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione comune ed il coordinamento della capacità, la spartizione degli introiti, le consultazioni tariffarie e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti (GU n. C 119 del 13.5.1989, pag. 6)

71. 361 Y 0722(01) : Raccomandazione della Commissione, del 14 giugno 1961, rivolta agli Stati membri per l'applicazione del regolamento n. 11 riguardante l'abolizione di discriminazioni in materia di prezzi e di condizioni di trasporto, adottato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3 del trattato (GU n. 50 del 22.7.1961, pag. 975/61)

72. 485 Y 1231(01) : Risoluzione 85/C348/01 del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 1985, per migliorare l'applicazione dei regolamenti sociali nel settore dei trasporti su strada (GU n. C 348 del 31.12.1985, pag. 1)

73. 384 X 0646 : Raccomandazione 84/646/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, alle aziende ferroviarie nazionali degli Stati membri relativa al potenziamento della loro cooperazione nel traffico internazionale di viaggiatori e di merci (GU n. L 333 del 21.12.1984, pag. 63)

74. 382 X 0922 : Raccomandazione 82/922/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1982, alle imprese nazionali ferroviarie concernente la definizione di un sistema di servizio internazionale di qualità per i viaggiatori (GU n. L 381 del 31.12.1982, pag. 38)

75. 371 Y 0119(01) : Risoluzione del Consiglio, del 7 dicembre 1970, relativa alla cooperazione tra le aziende ferroviarie (GU n. C 5 del 19.1.1971, pag. 1)

ALLEGATO XIV**CONCORRENZA**

Elenco di cui all'articolo 60

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato, contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione;

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

Ai fini dell'accordo e salvo qualora sia altrimenti previsto, le disposizioni del presente allegato si intendono adattate come in appresso.

- I. Il termine "Commissione" va letto "organo di vigilanza competente".
- II. Il termine "mercato comune" va letto "il territorio cui si applica l'accordo SEE".
- III. I termini "commercio tra Stati membri" vanno letti "commercio tra le Parti contraenti".
- IV. I termini "la Commissione e le autorità degli Stati membri" vanno letti "la Commissione delle Comunità europee, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), le autorità degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA)".
- V. I riferimenti ai seguenti articoli del trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE) o del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) si intendono come riferimenti ai seguenti articoli dell'accordo SEE (SEE):

Articolo 85 (CEE)	-	Articolo 53 (SEE)
Articolo 86 (CEE)	-	Articolo 54 (SEE)
Articolo 90 (CEE)	-	Articolo 59 (SEE)
Articolo 66 (CECA)	-	Articolo 2 del protocollo 25 dell'accordo SEE
Articolo 80 (CECA)	-	Articolo 3 del protocollo 25 dell'accordo SEE.

- VI. I termini "il presente regolamento" vanno letti "il presente atto".
- VII. I termini "le regole di concorrenza del trattato" vanno letti "le regole di concorrenza dell'accordo SEE".
- VIII. I termini "Alta Autorità" vanno letti "organo di vigilanza competente".

Fatte salve le disposizioni sul controllo delle concentrazioni, i termini "organo di vigilanza competente" contenuti nelle disposizioni sotto menzionate vanno letti "gli organi di vigilanza competenti a decidere in merito a un caso ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo SEE".

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

A. CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI

1. 389 R 4064: Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 1, rettificato in GU n. L 257 del 21.9.90, pag. 13)

Ai fini dell'accordo le disposizioni degli articoli da 1 a 5 del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) Nell'articolo 1, paragrafo 1 dopo i termini "fatto salvo l'articolo 22" è aggiunto il testo seguente: "o fatta salva la disposizione corrispondente di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE".

Inoltre, i termini "di dimensione comunitaria" sono sostituiti dai termini "di dimensione comunitaria o di dimensione AELS (EFTA)".

- b) All'articolo 1, paragrafo 2 i termini "di dimensione comunitaria" sono sostituiti dai termini "di dimensione comunitaria o, rispettivamente, di dimensione AELS (EFTA)".

Inoltre, la parte di frase "il fatturato ... realizzato nella Comunità" è sostituita da "il fatturato ... realizzato ... nella Comunità o nell'AELS (EFTA)".

Alla fine del paragrafo i termini "Stato membro" sono sostituiti dal termine "Stato".

- c) L'articolo 1, paragrafo 3 non si applica.
- d) All'articolo 2, paragrafo 1, primo comma i termini "mercato comune" sono sostituiti dai termini "funzionamento dell'accordo SEE".
- e) All'articolo 2, paragrafo 2, in fine, i termini "mercato comune" sono sostituiti dai termini "funzionamento dell'accordo SEE".
- f) All'articolo 2, paragrafo 3, in fine, i termini "mercato comune" sono sostituiti dai termini "funzionamento dell'accordo SEE".
- g) All'articolo 3, paragrafo 5, lettera b) i termini "Stato membro" sono sostituiti dai termini "Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA)".

- h) All'articolo 4, paragrafo 1 i termini "di dimensione comunitaria" sono sostituiti dai termini "di dimensione comunitaria o AELS (EFTA)".

Inoltre, nella prima frase, dopo i termini "... notificate alla Commissione" sono inseriti i termini "ai sensi dell'articolo 57 dell'accordo SEE".

- i) All'articolo 5, paragrafo 1 il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

"Il fatturato realizzato, nella Comunità o in uno Stato membro della Comunità, comprende i prodotti venduti ed i servizi forniti ad imprese o a consumatori nella Comunità o nello Stato membro in questione. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il fatturato realizzato nel territorio degli Stati AELS (EFTA) nel suo complesso o in un singolo Stato AELS (EFTA).".

- j) All'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), secondo comma la parte di frase "il fatturato ... realizzato nella Comunità" è sostituita da "il fatturato ... realizzato nella Comunità o nell'AELS (EFTA)".

Inoltre, i termini "residente della Comunità" sono sostituiti dai termini "residenti della Comunità o, rispettivamente, dell'AELS (EFTA)".

- k) All'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), terzo comma i termini "uno Stato membro" sono sostituiti dai termini "uno Stato membro della Comunità o Stato AELS (EFTA)".

- l) All'articolo 5, paragrafo 3, lettera b) l'ultima frase ", vengono computati rispettivamente i premi lordi versati da persone residenti nella Comunità e da persone residenti in uno Stato membro." è sostituita dal testo seguente:

"vengono computati rispettivamente i premi lordi versati da persone residenti nella Comunità e da persone residenti in uno Stato membro della Comunità. La stessa disposizione si applica per quanto riguarda i premi lordi versati rispettivamente da residenti nel territorio degli Stati AELS (EFTA) nel suo complesso e da residenti in uno Stato AELS (EFTA).".

B. ACCORDI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA

2. 383 R 1983: Regolamento (CEE) n. 1983/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (GU n. L 173 del 30.6.1983, pag. 1), rettificato in GU n. L 281 del 13.10.1983, pag. 24, e modificato da:

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 166)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 5, paragrafo 1 i termini "del trattato" vanno letti "del trattato che istituisce la Comunità economica europea".
- b) All'articolo 6, all'inizio, la parte di frase "Conformemente all'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE" va letta "Di propria iniziativa o a richiesta dell'altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo".
- c) Nell'articolo 6, in fine, è aggiunto il comma seguente:

"In tali casi l'organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate."

- d) L'articolo 7 non si applica.
- e) Il testo dell'articolo 10 va letto come segue:

"Il presente atto scade il 31 dicembre 1997."

3. 383 R 1984: Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU n. L 173 del 30.6.1983, pag. 5), rettificato in GU n. L 281 del 13.10.1983, pag. 24 e modificato da:

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 166).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 5, paragrafo 1 i termini "del trattato" vanno letti "del trattato che istituisce la Comunità economica europea".
- b) All'articolo 14, all'inizio, la parte di frase "Conformemente all'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE" va letta "Di propria iniziativa o a richiesta dell'altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo".
- c) Nell'articolo 14, in fine, è aggiunto il comma seguente :

"In tali casi l'organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate."

- d) L'articolo 15 non si applica.
- e) Il testo dell'articolo 19 va letto come segue:

"Il presente atto scade il 31 dicembre 1997."

4. **385 R 0123:** Regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione, del 12 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU n. L 15 del 18.1.1985, pag. 16), modificato da:

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 167).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 5, paragrafo 1, punto 2, lettera d) i termini "Stato membro" vanno letti "Stato membro della Comunità o Stato AELS (EFTA)".
- b) L'articolo 7 non si applica.
- c) L'articolo 8 non si applica.
- d) L'articolo 9 non si applica.
- e) All'articolo 10, all'inizio, la parte di frase "Conformemente all'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE" va letta "Di propria iniziativa o a richiesta dell'altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo".
- f) All'articolo 10, punto 3 i termini "Stati membri" vanno letti "Parti contraenti".
- g) Nell'articolo 10, in fine, è aggiunto il comma seguente:

"In tali casi l'organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate."

- h) Il testo dell'articolo 14 va letto come segue:

"Il presente atto resta in vigore fino al 30 giugno 1995."

C. ACCORDI DI LICENZA DI BREVETTO

5. **384 R 2349:** Regolamento (CEE) n. 2349/84 della Commissione, del 23 luglio 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di brevetto (GU n. L 219 del 16.8.1984, pag. 15), rettificato in GU n. L 280 del 22.10.1985, pag. 32, modificato da:

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 166).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 4, paragrafo 1 la frase "a condizione che tali accordi vengano notificati, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/75, alla Commissione e che questa non faccia opposizione" va letta "a condizione che tali accordi vengano notificati, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27/62 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2526/85, ed alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, alla Commissione delle Comunità europee o all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e che l'organo di vigilanza competente non faccia opposizione".
- b) All'articolo 4, paragrafo 2 le parole "dalla Commissione" vanno lette "dalla Commissione delle Comunità europee o dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA)".
- c) L'articolo 4, paragrafo 4 non si applica.
- d) All'articolo 4, paragrafo 5 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:
"Essa fa opposizione quando uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione lo richiede nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione della notifica di cui al paragrafo 1 agli Stati in questione."
- e) All'articolo 4, paragrafo 6 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:
"Tuttavia, quando sia stata fatta a richiesta di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione, che mantiene la richiesta, l'opposizione può essere ritirata soltanto previa consultazione del suo comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti."
- f) Nell'articolo 4, paragrafo 9, in fine, è aggiunto il comma seguente:
"o dalle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE."
- g) L'articolo 6 non si applica.
- h) L'articolo 7 non si applica.
- i) L'articolo 8 non si applica.
- j) All'articolo 9, all'inizio, la frase "Conformemente all'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE," va letta "Di propria iniziativa o a richiesta dell'altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo,".
- k) Nell'articolo 9, in fine, è aggiunto il comma seguente:
"In tali casi l'organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate."
- l) Il testo dell'articolo 14 va letto come segue:
"Il presente atto è applicabile sino al 31 dicembre 1994."

D. ACCORDI DI SPECIALIZZAZIONE E DI RICERCA E SVILUPPO

6. **385 R 0417:** Regolamento (CEE) n. 417/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di specializzazione (GU n. L 53 del 22.2.1985, pag. 1), modificato da:

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 167).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 4, paragrafo 1 la frase "purché gli accordi siano notificati conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27 della Commissione alla Commissione e quest'ultima non faccia opposizione" va letta "purché gli accordi siano notificati, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27/62 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2526/85, e alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, alla Commissione delle Comunità europee o all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), e che l'organo di vigilanza competente non faccia opposizione".
- b) All'articolo 4, paragrafo 2 le parole "della Commissione" vanno lette "della Commissione delle Comunità europee o dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA)".
- c) L'articolo 4, paragrafo 4 non si applica.
- d) All'articolo 4, paragrafo 5 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:
"Essa fa opposizione quando uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione lo richiede nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione della notifica di cui al paragrafo 1 agli Stati in questione."
- e) All'articolo 4, paragrafo 6 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:
"Tuttavia, quando sia stata fatta a richiesta di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione, che mantiene la richiesta, l'opposizione può essere ritirata soltanto previa consultazione del suo comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti."
- f) Nell'articolo 4, paragrafo 9, in fine, è aggiunto il testo seguente:
"o dalle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE."
- g) All'articolo 8, all'inizio, la frase "Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2821/71" va letta "Di propria iniziativa o a richiesta dell'altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo."

- h) Nell'articolo 8, in fine, è aggiunto il comma seguente:

"In tali casi l'organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento, n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate."

- i) Il testo dell'articolo 10 va letto come segue:

"Il presente atto è applicabile fino al 31 dicembre 1997."

7. 385 R 0418: Regolamento (CEE) n. 418/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo (GU n. L 53 del 22.2.1985, pag. 5), modificato da:

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 167).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 7, paragrafo 1 la frase "a condizione che tali accordi vengano notificati, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/75, alla Commissione e che questa non faccia opposizione" va letta "a condizione che tali accordi vengano notificati, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27/62 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2526/85, ed alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, alla Commissione delle Comunità europee o all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e che l'organo di vigilanza competente non faccia opposizione".
- b) All'articolo 7, paragrafo 2 le parole "dalla Commissione" vanno lette "dalla Commissione delle Comunità europee o dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA)".
- c) L'articolo 7, paragrafo 4 non si applica.
- d) All'articolo 7, paragrafo 5 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:
- "Essa fa opposizione quando uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione lo richiede nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione della notifica di cui al paragrafo 1 agli Stati in questione."
- e) All'articolo 7, paragrafo 6 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:
- "Tuttavia, quando sia stata fatta a richiesta di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione, che mantiene la richiesta, l'opposizione può essere ritirata soltanto previa consultazione del suo comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti."

- f) Nell'articolo 7, paragrafo 9, in fine, è aggiunto il testo seguente:
- "o dalle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE."
- g) All'articolo 10, primo comma la frase "Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2821/71," va letta "Di propria iniziativa o a richiesta dell'altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo,".
- h) Nell'articolo 10, in fine, è aggiunto il comma seguente:
- "In tali casi l'organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate."
- i) L'articolo 11 non si applica.
- j) Il testo dell'articolo 13 va letto come segue:
- "Il presente atto si applica fino al 31 dicembre 1997."

E. ACCORDI DI FRANCHISING

8. 388 R 4087: Regolamento (CEE) n. 4087/88 della Commissione, del 30 novembre 1988, concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di franchising (GU n. L 359 del 28.12.1988, pag. 46)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 6, paragrafo 1 la frase "a condizione che gli accordi in questione vengano notificati alla Commissione conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27 della Commissione, e che la Commissione non si opponga" va letta "a condizione che tali accordi vengano notificati, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27/62 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2526/85, ed alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, alla Commissione delle Comunità europee o all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e che l'organo di vigilanza competente non faccia opposizione".
- b) All'articolo 6, paragrafo 2 le parole "dalla Commissione" vanno lette "dalla Commissione delle Comunità europee o dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA)".
- c) L'articolo 6, paragrafo 4 non si applica.
- d) All'articolo 6, paragrafo 5 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:
- "Essa fa opposizione quando uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione lo richiede nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione della notifica di cui al paragrafo 1 agli Stati in questione."

- e) All'articolo 6, paragrafo 6 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:
- "Tuttavia, quando sia stata fatta a richiesta di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione, che mantiene la richiesta, l'opposizione può essere ritirata soltanto previa consultazione del suo comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti."
- f) Nell'articolo 6, paragrafo 9, in fine, è aggiunto il testo seguente:
- "o dalle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE."
- g) All'articolo 8, all'inizio, la parte di frase "a norma dell'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE" va letta "Di propria iniziativa o a richiesta dell'altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo".
- h) Nell'articolo 8, in fine, è aggiunto il comma seguente:
- "In tali casi l'organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate."
- i) All'articolo 8, lettera c) i termini "Stati membri" vanno letti "Stati membri della Comunità o Stati AELS (EFTA)".
- j) Il testo dell'articolo 9 va letto come segue:
- "Il presente atto resta in vigore fino al 31 dicembre 1999."

F. ACCORDI DI LICENZA DI KNOW-HOW

9. 389 R 0556: Regolamento (CEE) n. 556/89 della Commissione, del 30 novembre 1988, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di know-how (GU n. L 61 del 4.3.1989, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) All'articolo 1, paragrafo 2 le parole "della CEE" vanno lette "del territorio in cui si applica l'accordo SEE".
- b) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 4 va letto come segue:
- "Qualora gli obblighi di cui al paragrafo 1, punti da 1) a 5), riguardino territori che comprendono Stati membri della Comunità o Stati AELS (EFTA) nei quali la medesima tecnologia è protetta da brevetti necessari, l'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica in tali Stati per tutto il tempo in cui il prodotto o il procedimento sotto licenza vi beneficia di una protezione brevettuale, qualora la durata di tale protezione sia superiore ai periodi indicati al paragrafo 2."

- c) All'articolo 1, paragrafo 7, nei punti 6) e 8), i termini "Stati membri" vanno letti "Stati membri della Comunità o Stati AELS (EFTA)".
- d) All'articolo 4, paragrafo 1 la frase "a condizione che tali accordi vengano notificati alla Commissione, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27 della Commissione, e che questa non faccia opposizione" va letta "a condizione che tali accordi vengano notificati alla Commissione delle Comunità europee o all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27/62 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2526/85, e alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, e che l'organo di vigilanza competente non faccia opposizione".
- e) All'articolo 4, paragrafo 3 le parole "dalla Commissione" vanno lette "dalla Commissione delle Comunità europee o dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA)".
- f) L'articolo 4, paragrafo 5 non si applica.
- g) All'articolo 4, paragrafo 6 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:
"Essa fa opposizione quando uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione lo richiede nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione della notifica di cui al paragrafo 1 agli Stati in questione."
- h) All'articolo 4, paragrafo 7 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:
"Tuttavia, quando sia stata fatta a richiesta di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione, che mantiene la richiesta, l'opposizione può essere ritirata soltanto previa consultazione del suo comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti."
- i) Nell'articolo 4, paragrafo 10, in fine, è aggiunto il testo seguente:
"o dalle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE."
- j) All'articolo 7, all'inizio, la parte di frase "Conformemente all'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE" va letta "Di propria iniziativa o a richiesta dell'altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo".
- k) Nell'articolo 7, punto 5, dopo la lettera b) è aggiunto il comma seguente:
"Nei casi contemplati alle lettere a) e b) l'organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate."
- l) L'articolo 8 non si applica.
- m) L'articolo 9 non si applica.

- n) L'articolo 10 non si applica.
- o) Il testo dell'articolo 12 va letto come segue:
"Il presente atto è applicabile fino al 31 dicembre 1999."

G. TRASPORTI

10. 368 R 1017: Il regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU n. L 175 del 23.7.1968, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni degli articoli da 1 a 5 e degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 2 la parte iniziale va letta come segue:
"Fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1017/68 e la disposizione corrispondente all'articolo 6 contemplata dal protocollo 21 dell'accordo SEE, sono incompatibili con il funzionamento dell'accordo SEE e vietati, senza che a tale effetto sia necessaria una decisione preventiva, tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra le Parti contraenti e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza all'interno del territorio cui si applica l'accordo SEE ed in particolare quelli consistenti nel:"
- b) L'articolo 3, paragrafo 2 non si applica.
- c) L'articolo 6 non si applica.
- d) All'articolo 8, primo comma i termini "incompatibile con il mercato comune" vanno letti "incompatibile con il funzionamento dell'accordo SEE".
- e) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1 va letto come segue:
"Le Parti contraenti provvedono a che non siano emanate né mantenute, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese alle quali gli Stati membri della Comunità o gli Stati AELS (EFTA) riconoscono diritti speciali o esclusivi, misure contrarie alle disposizioni degli articoli precedenti."
- f) All'articolo 9, paragrafo 2 le parole "della Comunità" vanno lette "delle Parti contraenti".
- g) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 3 va letto come segue:
"La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) assicurano l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e, ove occorra, adottano opportune misure nei confronti degli Stati soggetti alla propria giurisdizione."

11. 386 R 4056: Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 4).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della Sezione I del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 1, paragrafo 2 i termini "porti comunitari" vanno letti "porti che si trovano nel territorio in cui si applica l'accordo SEE".
- b) L'articolo 2, paragrafo 2 non si applica.
- c) All'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, le parole "dalla sezione II" vanno lette "dalla sezione II o dalle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE". Inoltre, al secondo trattino, le parole "all'articolo 11, paragrafo 4" vanno lette "all'articolo 11, paragrafo 4 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE".
- d) All'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) le parole "dalla sezione II" vanno lette "dalla sezione II o dalle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE".
- e) Nell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), punto i) sono aggiunti i commi seguenti:

"La Parte contraente che intenda avviare consultazioni con un paese terzo a norma del presente regolamento ne informa il Comitato misto SEE.

Se del caso, la Parte contraente che ha avviato la procedura può chiedere alle altre Parti contraenti di parteciparvi.

Se una o più Parti contraenti fanno opposizione all'iniziativa progettata si procede alla ricerca di una soluzione soddisfacente in seno al Comitato misto SEE. Se le Parti contraenti non raggiungono un accordo possono essere prese misure atte a rimediare alle distorsioni di concorrenza che ne scaturiscono".

- f) All'articolo 8, paragrafo 2 le parole "a richiesta di uno Stato membro" vanno lette "a richiesta di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione".
Inoltre le parole "all'articolo 10" vanno lette "all'articolo 10 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE".
- g) All'articolo 9, paragrafo 1 le parole "interessi commerciali e marittimi della Comunità" vanno lette "interessi commerciali e marittimi delle Parti contraenti".

b) Nell'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. La Parte contraente che intenda avviare consultazioni con un paese terzo a norma del presente regolamento ne informa il Comitato misto SEE.

Se del caso, la Parte contraente che ha avviato la procedura può chiedere alle altre Parti contraenti di parteciparvi.

Se una o più parti contraenti fanno opposizione all'iniziativa progettata si procede alla ricerca di una soluzione soddisfacente in seno al Comitato misto SEE. Se le Parti contraenti non raggiungono un accordo possono essere prese misure atte a rimediare alle distorsioni di concorrenza che ne scaturiscono."

H. IMPRESE PUBBLICHE

12. 388 L 0301: Direttiva 88/301/CEE della Commissione, del 16 maggio 1988, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni (GU n. L 131 del 27.5.1988, pag. 73).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 2, secondo comma le parole "dalla notifica della presente direttiva" sono sostituite dalle parole "dall'entrata in vigore dell'accordo SEE".

b) L'articolo 10 non si applica.

c) Si applicano inoltre le disposizioni seguenti:

Per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA) resta inteso che ogni informazione, comunicazione, relazione e notifica che, ai sensi della presente direttiva, nell'ambito della Comunità sono trasmesse alla Commissione delle Comunità europee, sono trasmesse all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).

In ordine ai vari periodi di transizione contemplati nel presente atto, si applica un periodo di transizione generale di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo SEE.

13. 390 L 0388: Direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU n. L 192 del 24.7.1990, pag. 10).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Il testo dell'articolo 3, quinto comma è sostituito dal testo seguente:

"Prima della loro attuazione, la Commissione delle Comunità europee o l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, accertano la compatibilità di questi progetti con l'accordo SEE."

- b) All'articolo 6, secondo comma le parole "norme comunitarie armonizzate adottate dal Consiglio" sono sostituite dalle parole "norme armonizzate contenute nell'accordo SEE".
- c) L'articolo 10, primo comma non si applica.
- d) Si applicano inoltre le disposizioni seguenti:

Per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA) resta inteso che ogni informazione, comunicazione, relazione e notifica che, ai sensi della presente direttiva, nell'ambito della Comunità sono trasmesse alla Commissione delle Comunità europee, sono trasmesse all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).

In ordine ai vari periodi di transizione contemplati nel presente atto, si applica un periodo di transizione generale di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo SEE.

I. SETTORE CARBOSIDERURGICO

- 14. 354 D 7024: Decisione n. 24-54 - Alta Autorità, del 6 maggio 1954, portante regolamento d'applicazione dell'articolo 66, paragrafo 1 del trattato, relativo agli elementi che costituiscono controllo di impresa (GU n. 9 CECA dell'11.5.1954, pag. 345/54).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 4 non si applica.

- 15. 367 D 7025: Decisione n. 25-67 - Alta Autorità, del 22 giugno 1967, concernente il regolamento d'applicazione dell'articolo 66, paragrafo 3 del trattato, relativo all'esenzione da autorizzazione preventiva (GU n. 154 del 14.7.1967, pag. 11), modificato da:

- 378 S 2495: Decisione della Commissione n. 2495/78/CECA, del 20 ottobre 1978 (GU n. L 300 del 27.10.1978, pag. 21).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 1, punto 2 dopo i termini "all'interno della Comunità" sono aggiunti i termini "e all'interno degli Stati AELS (EFTA)".
- b) Nel titolo che precede l'articolo 2 i termini "non soggette al trattato" sono sostituiti dai termini "non soggette al protocollo 25 dell'accordo SEE".
- c) Nel titolo dell'articolo 3 i termini "non soggette al trattato" sono sostituiti dai termini "non soggette al protocollo 25 dell'accordo SEE".
- d) L'articolo 11 non si applica.

ATTI DI CUI LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE E L'AUTORITA' DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO

Nell'applicare gli articoli da 53 a 60 dell'accordo SEE e le disposizioni cui è fatto riferimento nel presente allegato la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) tengono debito conto dei principi e delle regole contenuti negli atti seguenti:

Controllo delle concentrazioni

16. C/203/90/pag. 5: Progetto di comunicazione della Commissione relativa alle restrizioni accessorie alle operazioni di concentrazione (GU n. C 203 del 14.8.1990, pag. 5)
17. C/203/90/pag. 10: Progetto di comunicazione della Commissione concernente le operazioni di concentrazione e di cooperazione a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra le imprese (GU n. C 203 del 14.8.1990, pag. 10)

Accordi di distribuzione esclusiva

18. C/101/84/pag. 2: Comunicazione della Commissione relativa ai regolamenti (CEE) n. 1983/83 e (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, sull'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva e di acquisto esclusivo (GU n. C 101 del 13.4.1984, pag. 2)
19. C/17/85/pag. 4: Comunicazione della Commissione concernente il regolamento (CEE) n. 123/85, del 12 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli ed il servizio di assistenza alla clientela (GU n. C 17 del 18.1.1985, pag. 4)

Altri atti

20. 362 X 1224 (01): Comunicazione della Commissione relativa ai contratti di rappresentanza esclusiva stipulati con rappresentanti di commercio (GU n. 139 del 24.12.1962, pag. 2921/62)
21. C/75/68/pag. 3: Comunicazione della Commissione relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione tra imprese (GU n. C 75 del 29.7.1968, pag. 3. Rettificata in GU n. C 84 del 28.8.1968, pag. 14)
22. C/111/72/pag. 13: Parere della Commissione relativo all'importazione nella Comunità di prodotti giapponesi che rientrano nell'applicazione del trattato di Roma (GU n. C 111 del 21.10.1972, pag. 13)
23. C/1/79/pag. 2: Comunicazione della Commissione, del 18 dicembre 1979, relativa alla valutazione dei contratti di subfornitura alla luce dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU n. C 1 del 3.1.1979, pag. 2)
24. C/231/86/pag. 2: Comunicazione della Commissione, del 3 settembre 1986, relativa ad accordi di importanza minore che non sono contemplati dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU n. C 231 del 12.9.1986, pag. 2)
25. C/233/91/pag. 2: Linee direttrici sull'applicazione delle regole di concorrenza della CEE nel settore delle telecomunicazioni (GU n. C 233 del 6.9.1991, pag. 2)

ALLEGATO XV**AIUTI DI STATO**

Elenco di cui all'articolo 63

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali :

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO**Imprese pubbliche**

1. 380 L 0723: Direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GU n. L 195 del 29.7.1980, pag. 35), modificata da:

- 385 L 0413: Direttiva 85/413/CEE della Commissione, del 24 luglio 1985, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GU n. L 229 del 28.8.1985, pag. 20)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Il termine "Commissione" va letto "organo di vigilanza competente di cui all'articolo 62 dell'accordo SEE".
- b) I termini "commercio tra gli Stati membri" vanno letti "commercio tra le Parti contraenti".

ATTI DI CUI LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE E L'ORGANO DI VIGILANZA EFTA TENGONO DEBITO CONTO

- Nell'applicare gli articoli 61, 62 e 63 dell'accordo e le disposizioni cui è fatto riferimento nel presente allegato la Commissione delle Comunità europee e l'Organo di vigilanza EFTA tengono debito conto dei principi e delle regole contenuti negli atti seguenti:

Controllo da parte della Commissione*Notificazione preventiva dei progetti di aiuti di Stato e altre norme di procedura*

2. C/252/80/pag. 2: Notificazione degli aiuti di Stato alla Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE; conseguenze dell'inosservanza degli obblighi che incombono agli Stati membri (GU n. C 252 del 30.9.1980, pag. 2)
3. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(81)12740 del 2 ottobre 1981
4. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(89)D/5521 del 27 aprile 1989
5. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(87)D/5540 del 30 aprile 1989: Procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea - Termini
6. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(90)D/28091 dell'11 ottobre 1990: Aiuti di Stato - Comunicazione agli Stati membri in merito agli aiuti contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
7. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(91)D/4577 del 4 marzo 1991: Comunicazione agli Stati membri in merito alla procedura per la notificazione di progetti diretti ad istituire aiuti e alla procedura applicabile nell'ipotesi di concessione dell'aiuto in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea

Valutazione degli aiuti di piccola entità

8. C/40/90/pag. 2: Notifica di regimi di aiuti di importanza minore (GU n. C 40 del 20.2.1990, pag. 2).

Partecipazioni pubbliche al capitale delle imprese

9. Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità economica europea alle partecipazioni pubbliche nel capitale delle imprese (Bollettino CE 9-1984)

Aiuti versati illegalmente

10. C/318/83/pag. 3: Comunicazione della Commissione sugli aiuti versati illegalmente (GU n. C 318 del 24.11.1983, pag. 3)

Garanzie portate dallo Stato

11. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(89)D/4328 del 5 aprile 1989
12. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(89)D/12772 del 12 ottobre 1989

Disciplina degli aiuti settoriali*Industria tessile e dell'abbigliamento*

13. Comunicazione della Commissione agli Stati membri sulla disciplina degli aiuti all'industria tessile (SEC(71)363 def., luglio 1971)
14. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(77)D/1190 del 4 febbraio 1977 ed allegato (doc. SEC(77)317 del 25.1.1977): Esame della situazione attuale in tema di aiuti all'industria tessile e dell'abbigliamento

Industria delle fibre sintetiche

15. C/173/89/pag. 5: Comunicazione della Commissione sugli aiuti alle industrie comunitarie del settore delle fibre sintetiche (GU n. C 173 dell'8.7.1989, pag. 5)

Industria automobilistica

16. C/123/89/pag. 3: Disciplina comunitaria degli aiuti di stato all'industria automobilistica (GU n. C 123 del 18.5.1989, pag. 3)
17. C/81/91/pag. 4: Disciplina comunitaria degli aiuti di stato a favore dell'industria automobilistica (GU n. C 81 del 26.3.1991, pag. 4)

Disciplina dei regimi generali di aiuti a finalità regionale

18. 471 Y 1104: Prima risoluzione, del 20 ottobre 1971, relativa ai regimi generali di aiuti a finalità regionale (GU n. C 111 del 4.11.1971, pag. 1)
19. C/111/71/pag. 7: Comunicazione della Commissione al Consiglio sui regimi generali di aiuti a finalità regionale (GU n. C 111 del 4.11.1971, pag. 7)
20. Comunicazione della Commissione al Consiglio sui regimi generali di aiuti a finalità regionale (COM(75)77 def.)
21. C/31/79/pag. 9: Comunicazione della Commissione, del 21 dicembre 1978, sui regimi generali di aiuti a finalità regionale (GU n. C 31 del 3.2.1979, pag. 9)
22. C/212/88/pag. 2: Comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali (GU n. C 212 del 12.8.1988, pag. 2)
23. C/10/90/pag. 8: Comunicazione della Commissione relativa ad alcune modifiche della comunicazione del 21 dicembre 1978 (GU n. C 10 del 16.1.1990, pag. 8)
24. C/163/90/pag. 5: Comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) agli aiuti regionali (GU n. C 163 del 4.7.1990, pag. 5)
25. C/163/90/pag. 6: Comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) agli aiuti regionali (GU n. C 163 del 4.7.1990, pag. 6)

Discipline a carattere orizzontale*Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia ambientale*

26. Lettera della Commissione agli Stati membri S/74/30.807 del 7 novembre 1974
27. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(80)D/8287 del 7 luglio 1980
28. Comunicazione della Commissione agli Stati membri (Allegato della lettera del 7 luglio 1980)
29. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(87)D/3795 del 23 marzo 1987

Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo

30. C/83/86/pag. 2: Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GU n. C 83 dell'11.4.1986, pag. 2)
31. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(90)D/01620 del 5 febbraio 1990

Disposizioni applicabili ai regimi generali di aiuti

32. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(79)D/10478 del 14 settembre 1979
33. Controllo degli aiuti alle imprese in difficoltà: aiuti di salvataggio e aiuti di accompagnamento (Ottava relazione sulla politica della concorrenza, punto 228)

Disposizioni applicabili nei casi di cumulo di aiuti a finalità plurima

34. C/3/85/pag. 2: Comunicazione della Commissione sul cumulo degli aiuti a finalità plurima (GU n. C 3 del 5.1.1985, pag. 2)

Aiuti all'occupazione

35. Sedicesima relazione sulla politica della concorrenza, punto 253
36. Ventesima relazione sulla politica della concorrenza, punto 280

Controllo degli aiuti all'industria siderurgica

37. C/320/88/pag. 3: Inquadramento di alcuni settori siderurgici fuori CECA (GU n. C 320 del 13.12.1988, pag. 3)

ALLEGATO XVI**APPALTI**

Elenco di cui all'articolo 65, paragrafo 1

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli;
- destinatari degli atti comunitari;
- territori o lingue della Comunità;
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione;

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

1. Ai fini dell'applicazione delle direttive 71/305/CEE, 89/440/CEE e 90/531/CEE, citate nel presente allegato, valgono le seguenti disposizioni:

fintantoché non verrà instaurata la libera circolazione dei lavoratori conformemente all'articolo 28 dell'accordo, le Parti contraenti si impegnano ad assicurare:

- il libero accesso effettivo al personale essenziale degli appaltatori delle Parti contraenti cui siano stati aggiudicati appalti di opere pubbliche;
- l'accesso senza discriminazioni ai permessi di lavoro per gli appaltatori delle Parti contraenti cui siano stati aggiudicati appalti di opere pubbliche.

2. Quando gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato rendono necessaria la pubblicazione di bandi o documenti valgono le seguenti disposizioni:

- a) la pubblicazione di bandi e altri documenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nel Tenders Electronic Daily (TED), prescritta dagli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato, è effettuata dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
- b) i bandi degli Stati AELS (EFTA) sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee in almeno una delle lingue comunitarie. Essi sono pubblicati nelle lingue comunitarie nella serie S della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nel Tenders Electronic Daily (TED). Non è invece richiesta la traduzione dei bandi comunitari nelle lingue degli Stati AELS (EFTA).

3. Nell'applicazione della parte VII, capo 3, dell'accordo in materia di vigilanza ai fini del presente allegato, la competenza per la vigilanza relativa a presunte violazioni spetta alla Commissione delle Comunità europee se la presunta violazione viene commessa da un contraente nella Comunità e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) se viene commessa da un contraente in uno Stato AELS (EFTA).

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **371 L 0304:** Direttiva del Consiglio 71/304/CEE, del 26 luglio 1971, concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali (GU n. L 185 del 16.8.1971, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) L'elenco delle attività professionali è sostituito dall'allegato II della direttiva 89/440/CEE.
- b) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1995;

per la Svizzera, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1994;

durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa tra questi Stati e le altre Parti contraenti.

2. **371 L 0305:** Direttiva del Consiglio 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU n. L 185 del 16.8.1971, pag. 5), modificata da:

- **389 L 0440:** Direttiva del Consiglio 89/440/CEE del 18 luglio 1989 (GU n. L 210 del 21.7.1989, pag. 1)
- **390 D 0380:** Decisione della Commissione 90/380/CEE, del 13 luglio 1990, relativa all'aggiornamento dell'allegato I della direttiva 89/440/CEE del Consiglio (GU n. L 187 del 19.7.1990, pag. 55)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1995;

per la Svizzera, le misure necessarie a conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1994;

durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa fra questi Stati e le altre Parti contraenti.

- b) All'articolo 4, lettera a) i termini "conformemente al trattato CEE" vanno letti "conformemente all'accordo SEE".

- c) All'articolo 4bis, paragrafi 1 e 3, nella misura in cui non sia introdotta in Finlandia, Liechtenstein e Svizzera, con tale denominazione per IVA si intende:
- "Liikevaihtovero/omsättningskatt" in Finlandia;
 - "Warenumsatzsteuer" nel Liechtenstein; -
 - "Warenumsatzsteuer/impôt sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra d'affari" in Svizzera.
- d) All'articolo 4bis, paragrafo 2 il controvalore dei limiti in monete nazionali degli Stati AELS (EFTA) è calcolato in modo da entrare in vigore il 1° gennaio 1993; esso è riveduto in linea di principio ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1995 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
- e) Il testo dell'articolo 24 è integrato come segue:
- per l'Austria, "Firmenbuch" "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern";
 - per la Finlandia, "Kaupparekisteri", "Handelsregistret";
 - per l'Islanda, "Firmaskrá";
 - per il Liechtenstein, "Gewerberegister";
 - per la Norvegia, "Foretaksregisteret";
 - per la Svezia, "Aktiebolagsregistret", "Handelsregistret";
 - per la Svizzera, "Handelsregister", "Registre du Commerce", "Registro di commercio".
- f) All'articolo 30bis, paragrafo 1 la data del 31 ottobre 1993 è sostituita dal 31 ottobre 1995.
- g) L'allegato I è integrato dall'appendice I del presente allegato.
3. **377 L 0062:** Direttiva del Consiglio 77/62/CEE, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU n. L 13 del 15.1.1977, pag. 1), modificata e integrata da:
- **380 L 0767:** Direttiva del Consiglio 80/767/CEE, del 22 luglio 1980, che adatta e completa, per quanto riguarda alcune amministrazioni aggiudicatrici, la direttiva 77/62/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU n. L 215 del 18.8.1980, pag. 1), modificata dalla direttiva 88/295/CEE
 - **388 L 0295:** Direttiva del Consiglio 88/295/CEE, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 77/62/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e che abroga talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE (GU n. L 127 del 20.5.1988, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1995;
- per la Svizzera, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1994;
- durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa fra questi Stati e le altre Parti contraenti.
- b) All'articolo 2 bis il riferimento all'"articolo 223, paragrafo 1, lettera b) del trattato" è sostituito dal riferimento all'"articolo 123 dell'accordo SEE".
- c) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), nella misura in cui non sia introdotta in Finlandia, nel Liechtenstein e in Svizzera, per IVA si intende:
- "Liikevaihtovero/omsättningsskatt" in Finlandia;
 - "Warenumsatzsteuer" nel Liechtenstein;
 - "Warenumsatzsteuer/impôt sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra d'affari" in Svizzera.
- d) Restando inteso che la soglia espressa in ecu si applica unicamente all'interno del SEE, nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) è soppresso quanto segue:
- nella prima frase i termini "e la soglia fissata dall'accordo GATT espressa in ecu";
 - nella seconda frase i termini "e dell'ecu espresso in DSP".
- e) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) il controvalore delle soglie in monete nazionali degli Stati AELS (EFTA) è calcolato in modo da entrare in vigore il 1° gennaio 1993.
- f) All'articolo 9, paragrafo 1 la data del 1° gennaio 1989 è sostituita dal 1° gennaio 1993.
- g) All'articolo 20, paragrafo 4 i termini "nel termine previsto all'articolo 30" vanno letti "anteriamente al 1° gennaio 1993".
- h) Il testo dell'articolo 21 è integrato come segue:
- per l'Austria, "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern";
 - per la Finlandia, "Kaupparekisteri", "Handelsregistret";
 - per l'Islanda, "Firmaskrá";
 - per il Liechtenstein, "Gewerberegister";
 - per la Norvegia, "Foretaksregisteret";
 - per la Svezia, "Aktiebolagsregistret", "Handelsregistret";
 - per la Svizzera, "Handelsregister", "Registre du Commerce", "Registro di commercio".

- i) All'articolo 29, paragrafo 1, lettera b) la data del 31 ottobre 1991 è sostituita dal 31 ottobre 1994.
 - j) L'allegato I della direttiva 80/676/CEE è integrato dall'appendice 2 del presente allegato.
 - k) L'allegato I della direttiva 88/295/CEE è integrato dall'appendice 3 del presente allegato.
4. 390 L. 0531: Direttiva del Consiglio 90/531/CEE, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 297 del 29.10.1990, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1995;

per la Svizzera, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1994;

durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa fra questi Stati e le altre Parti contraenti.
- b) Per la Norvegia, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore il 1° gennaio 1995 o ad una data anteriore, ove la Norvegia abbia notificato di essersi conformata alla direttiva. Durante il suddetto periodo di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa tra la Norvegia e le altre Parti contraenti.
- c) All'articolo 3, paragrafo 1, lettera e) il riferimento all'"articolo 36 del trattato" va letto come riferimento all'"articolo 13 dell'accordo SEE".
- d) All'articolo 11, punto 1 i termini "conformemente al trattato" vanno letti "conformemente all'accordo SEE".
- e) All'articolo 12, paragrafi 1 e 6, nella misura in cui non sia introdotta in Finlandia, nel Liechtenstein e in Svizzera, per IVA si intende:
 - "Liikevaihtovero/omsättningsskatt" in Finlandia;
 - "Warenumsatzsteuer" nel Liechtenstein;
 - "Warenumsatzsteuer/impôt sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra d'affari" in Svizzera.
- f) All'articolo 27, paragrafo 5 il riferimento all'"articolo 93, paragrafo 3 del trattato" è sostituito dal riferimento all'"articolo 62 dell'accordo SEE".
- g) All'articolo 29 con il termine "paesi terzi" si intendono i "paesi diversi dalle Parti contraenti dell'accordo SEE".

- b) All'articolo 29, paragrafo 1 il termine "Comunità" va letto "Comunità, per quanto riguarda gli enti comunitari, o Stati AELS (EFTA), per quanto riguarda gli enti di tali Stati".
- i) All'articolo 29, paragrafo 1 i termini "imprese della Comunità" vanno letti "imprese della Comunità, per quanto riguarda gli accordi comunitari, o imprese degli Stati AELS (EFTA), per quanto riguarda gli accordi degli Stati AELS (EFTA)".
- j) All'articolo 29, paragrafo 1 i termini "della Comunità e dei suoi Stati membri nei confronti dei paesi terzi" vanno letti "o della Comunità e dei suoi Stati membri nei confronti dei paesi terzi o degli Stati AELS (EFTA) nei confronti dei paesi terzi".
- k) All'articolo 29, paragrafo 5 i termini "con decisione del Consiglio" vanno letti "con decisione nel quadro della procedura decisionale generale stabilita dall'accordo SEE".
- l) Il testo dell'articolo 29, paragrafo 6 va letto come in appresso.

"Nel quadro delle disposizioni istituzionali generali stabilite dall'accordo SEE, sono presentate relazioni annuali sui progressi compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi all'accesso delle imprese della Comunità e dell'AELS (EFTA) agli appalti dei paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva, su ogni risultato che detti negoziati abbiano consentito di conseguire e sull'applicazione effettiva di tutti gli accordi conclusi.

Nel quadro della procedura decisionale generale stabilita dall'accordo SEE, le disposizioni del presente articolo possono essere modificate alla luce di questi sviluppi."

- m) Per consentire agli enti aggiudicatori nel SEE di applicare i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 29, le Parti contraenti assicurano che i fornitori stabiliti sui loro rispettivi territori determinino l'origine dei prodotti nelle loro offerte per gli appalti di forniture conformemente al regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 1).
- n) Al fine di conseguire il massimo grado di convergenza l'articolo 29 è applicato nel quadro del SEE fermo restando che:
- l'applicazione del paragrafo 3 lascia impregiudicato l'attuale livello di liberalizzazione nei confronti dei paesi terzi;
 - le Parti contraenti agiscono in stretta consultazione nei loro negoziati con i paesi terzi.

L'applicazione di tale regime è riveduta congiuntamente nel corso del 1996.

- o) All'articolo 30 i controvalori delle soglie in monete nazionali degli Stati AELS (EFTA) sono calcolati in modo da entrare in vigore il 1° gennaio 1993. In linea di principio essi sono riveduti ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1995.

p) Gli allegati da I a X sono integrati rispettivamente dalle appendici da 4 a 13 del presente allegato.

5. **389 L 0665:** Direttiva del Consiglio 89/665/CEE, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 33).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1995;

per la Svizzera, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1994;

durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa fra questi Stati e le altre Parti contraenti.

b) All'articolo 2, paragrafo 8 il riferimento all'"articolo 177 del trattato" va letto come riferimento ai "criteri fissati dalla Corte di giustizia nell'interpretazione dell'articolo 177 del trattato" (1).

6. **371 R 1182:** Regolamento (CEE/Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU n. L 124 dell'8.6.1971, pag. 1) (2).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi al regolamento entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1995;

per la Svizzera, le misure necessarie per conformarsi al regolamento entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1994;

durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione del regolamento è reciprocamente sospesa fra questi Stati e le altre Parti contraenti.

b) Per "atti del Consiglio e della Commissione" si intendono gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato.

(1) Esempi: Causa 61/65 Vaassen/Beambtenfonds Mijnbedrijf, Racc. 1966, pag. 261; C.M.L.R. (Common market law review) 1966, pag. 508; Causa 36/73 Nederlandse Spoorwegen/Minister van Verkeer en Waterstaat, Racc. 1973, pag. 1299; 2 C.M.L.R. 1974, pag. 148; Causa 246/80 Broekmeulen/Huisarts Registratie Commissie, Racc. 1981, pag. 2311; 1 C.M.L.R. 1982, pag. 91.

(2) L'articolo 30 della direttiva 71/305/CEE e l'articolo 28 della direttiva 77/62/CEE fanno riferimento a tale regolamento, che va pertanto considerato parte dell'acquis.

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Nell'applicare le disposizioni del presente allegato le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

7. Vademecum sugli appalti pubblici nella Comunità (GU n. C 358 del 21.12.1987, pag. 1).
8. Comunicazione della Commissione (COM(89) 400 del 27.7.1989) sugli aspetti regionali e sociali (GU n. C 311 del 12.12.1989, pag. 7).

APPENDICE I

LISTE DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

I. In AUSTRIA:

Tutti gli organismi soggetti a controllo di bilancio da parte della "Rechnungshof" (Corte dei conti) non aventi carattere industriale o commerciale.

II. In FINLANDIA:

Imprese o enti pubblici o sotto controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale.

III. In ISLANDA:

Categorie

Fjármálaráðuneytið (Ministero delle finanze)
Innkaupastofnun ríkisins (Contratti della pubblica amministrazione) a norma della lög nr. 63 1970 um skipan opinberra framkvæmda
Lyfjaverslun ríkisins (Società statale di importazione dei prodotti farmaceutici)
Samgönguráðuneytið (Ministero delle comunicazioni)
Póst- og símamálastofnunin (Amministrazione delle poste e telecomunicazioni)
Vegagerð ríkisins (Amministrazione della viabilità pubblica)
Flugmálastjórn (Direzione dell'aviazione civile)
Menntamálaráðuneytið (Ministero della cultura e della pubblica istruzione)
Háskóli Íslands (Università d'Islanda)
Utarríkisráðuneytið (Ministero degli affari esteri)
Félagsmálaráðuneytið (Ministero degli affari sociali)
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið (Ministero della sanità e della sicurezza sociale)
Ríkisspítalar (Ospedali nazionali)
Sveitarfélög (Comuni)
Città di Reykjavík
Innkaupastofnun Reykjavískurborgar (Economato del comune di Reykjavík)

IV. Nel LIECHTENSTEIN:

Die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene. (Enti amministrativi di diritto pubblico a livello nazionale e municipale)

V. In NORVEGIA:

Offentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell eller kommersiell karakter. (Imprese o enti pubblici o sotto controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale)

Organismi

- Norsk Rikskringkasting (Ente radiotelevisivo norvegese)
- Norges Bank (Banca centrale)
- Statens Lånekasse for Utdanning (Fondo statale prestiti di finanziamento degli studi)
- Statistisk Sentralbyrå (Ufficio centrale di statistica)
- Den Norske Stats Husbank (Banca statale norvegese per l'edilizia abitativa)
- Statens Innvandr- og Flyktningeboliger (Ufficio statale per l'edilizia per gli immigrati ed i rifugiati)
- Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet (Regio ospedale per l'innovazione medica)
- Norsk Teknisk Naturvitenskapelig Forskningsråd (Regio Consiglio norvegese per la ricerca scientifica e industriale)
- Statens Pensjonskasse (Fondo statale pensioni)

Categorie

- Statsbedrifter i h.h.t lov om statsbedrifter av 25. juni 1965 nr. 3 (Imprese statali)
- Statsbanker (Banche statali)
- Universiteter og høyskoler etter lov av 16. juni 1989 nr. 77 (Università)

VI. In SVEZIA:

Alla icke-kommersiella organ vars upphandling står under tillsyn av riksrevisionsverket. (Tutti gli organismi a carattere non commerciale i cui appalti sono soggetti al controllo dell'Ufficio nazionale di revisione contabile)

VII. In SVIZZERA:

Die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes-, kantonaler, Bezirks- und Gemeindeebene.

(Enti amministrativi di diritto pubblico a livello federale, cantonale, distrettuale e municipale)

APPENDICE 2

AUSTRIA

LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE

1. Bundeskanzleramt
(Cancelleria federale)
2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten
(Ministero federale degli affari esteri)
3. Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz
(Ministero federale della sanità, dello sport e della tutela dei consumatori)
4. Bundesministerium für Finanzen
 - a) Amtswirtschaftsstelle
 - b) Abteilung VI/5 (EDV-Bereich des Bundesministeriums für Finanzen und des Bundesrechenamtes)
 - c) Abteilung III/1 (Beschaffung von technischen Geräten, Einrichtungen und Sachgütern für die Zollwache)

(Ministero federale delle finanze)

 - a) Economato
 - b) Divisione VI/5 (Contratti di informatica per il Ministero federale delle finanze e l'Ufficio federale della contabilità)
 - c) Divisione III/1 (Contratti per l'acquisto di beni, attrezzature e apparecchiature tecniche per i doganieri))
5. Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie Amtswirtschaftsstelle
(Ministero federale dell'ambiente, della gioventù e della famiglia - Economato)
6. Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Abteilung Präsidium 1
(Ministero federale degli affari economici - Divisione Präsidium 1)
7. Bundesministerium für Inneres
 - a) Abteilung I/5 (Amtswirtschaftsstelle)
 - b) EDV-Zentrale (Beschaffung von EDV-Hardware)
 - c) Abteilung II/3 (Beschaffung von technischen Geräten und Einrichtungen für die Bundespolizei)
 - d) Abteilung I/6 (Beschaffung aller Sachgüter für die Bundespolizei, soweit sie nicht von der Abteilung II/3 beschafft werden)
 - e) Abteilung IV/8 (Beschaffung von Flugzeugen)

(Ministero federale degli interni)

 - a) Divisione I/5 (Economato)
 - b) Centro EDP (Contratti per l'acquisto di hardware per l'elaborazione elettronica dei dati)
 - c) Divisione II/3 (Contratti per l'acquisto di apparecchiature e attrezzature tecniche per la polizia federale)
 - d) Divisione I/6 (Contratti per l'acquisto di merci (diverse da quelle acquistate dalla divisione II/3) per la polizia federale)
 - e) Divisione IV/8 (Contratti per l'acquisto di velivoli))

8. Bundesministerium für Justiz
Amtswirtschaftsstelle
(Ministero federale della giustizia - Economato)
9. Bundesministerium für Landesverteidigung (Nichtkriegs-material ist in Anhang I, Teil II, Österreich, des GATT Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen enthalten)
(Ministero federale della difesa (materiale non bellico di cui all'allegato I, Parte II, Austria dell'accordo GATT sugli appalti pubblici))
10. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
(Ministero dell'agricoltura e delle foreste)
11. Bundesministerium für Arbeit und Soziales Amtswirtschaftsstelle
(Ministero federale del lavoro e degli affari sociali - Economato)
12. Bundesministerium für Unterricht und Kunst
(Ministero federale dell'istruzione e delle belle arti)
13. Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr
(Ministero federale dei trasporti e dell'economia pubblica)
14. Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
(Ministero federale della scienza e della ricerca)
15. Österreichisches Statistisches Zentralamt
(Ufficio centrale austriaco di statistica)
16. Österreichische Staatsdruckerei
(Ufficio statale austriaco delle pubblicazioni)
17. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
(Ufficio federale di metrologia e geodesia)
18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal (BVFA)
(Istituto federale di sperimentazione e ricerca nel settore delle armi (BVFA))
19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten
(Officine federali di fabbricazione degli arti artificiali)
20. Bundesamt für Zivilluftfahrt
(Ufficio federale dell'aviazione civile)
21. Amt für Schifffahrt
(Ufficio della navigazione)
22. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge
(Istituto federale di collaudo dei veicoli a motore)

- 23. Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung (nur Einrichtungen für das Postwesen)
(Direzione generale delle poste e dei telegrafi (unicamente operazioni relative alle poste))

FINLANDIA

LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE

1. Oikeusministeriö, Justitieministeriet (Ministero della giustizia)
2. Suomen rahapaja, Myntverket i Finland (Zecca)
3. Valtion painatuskeskus, Statens tryckericentral (Ufficio statale delle pubblicazioni)
4. Valtion ravitsemuskeskus, Statens måltidscentral (Centro statale di approvvigionamento per la ristorazione)
5. Metsähallitus, Forststyrelsen (Ente nazionale delle foreste)
6. Maanmittaushallitus, Lantmäteristytelsen (Ente nazionale della geodesia)
7. Maatalouden tutkimuskeskus, Lantbrukets forskningscentral (Centro finlandese per la ricerca agraria)
8. Valtion margariinitehdas, Statens margarinfabrik (Fabbrica di Stato della margarina)
9. Ilmailulaitos, Luftfartsverket (Ente nazionale dell'aviazione)
10. Ilmatieteen laitos, Meteorologiska institutet (Istituto meteorologico finlandese)
11. Merenkulkuhallitus, Sjöfärstytelsen (Ente nazionale della navigazione)
12. Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Statens tekniska forskningscentral (Centro finlandese per la ricerca tecnologica)
13. Valtion Hankintakeskus, Statens upphandlingscentral (Contratti della pubblica amministrazione)
14. Vesi- ja ympäristöhallitus, Vatten- och miljöstyrelsen (Ente nazionale delle acque e dell'ambiente)
15. Opetushallitus, Utbildningstytelsen (Ente nazionale dell'istruzione)

ISLANDA**LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE
CENTRALE EQUIVALENTI A QUELLI CHE FIGURANO NELL'ACCORDO GATT SUI
CONTRATTI PUBBLICI**

Organismi acquirenti a livello di amministrazione centrale soggetti alla lög um opinber inkaup
18. mars 1987, e reglugerð 14. april 1988.

LIECHTENSTEIN**LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE
CENTRALE EQUIVALENTI A QUELLI CHE FIGURANO NELL'ACCORDO GATT SUGLI
APPALTI PUBBLICI**

1. Regierung des Fürstentums Liechtenstein
2. Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafbetriebe (PTT)

NORVEGIA**LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE
CENTRALE**

1. Statens vegvesen (Viabilità nazionale)
2. Postverket (Amministrazione delle poste)
3. Rikshospitalet (Ospedali statali)
4. Universitetet i Oslo (Università di Oslo)
5. Politiet (Polizia)
6. Norsk Rikskringkasting (Ente radiotelevisivo norvegese)
7. Universitetet i Trondheim (Università di Trondheim)
8. Universitetet i Bergen (Università di Bergen)
9. Kystdirektoratet (Direzione zone costiere)
10. Universitetet i Tromsø (Università di Tromsø)
11. Statens forurensingstilsyn (Ente statale per la lotta all'inquinamento)
12. Luftfartsverket (Amministrazione nazionale dell'aviazione civile)
13. Forsvarsdepartementet (Ministero della difesa)
14. Forsvarets Sanitet (Servizio sanitario della difesa)

15. Luftforsvarets Forsyningskommando (Comando forniture aeronautica)
16. Hærens Forsyningskommando (Comando forniture esercito)
17. Sjøforsvarets Forsyningskommando (Comando forniture marina)
18. Forsvarets Felles Materieltjeneste (Agenzia riunita comando forniture per la difesa)
19. Norges Statsbaner (for innkjøp av)
 - betongsviller
 - bremseutstyr til rullende materiell
 - reservedeler til skinnegående maskiner
 - autodiesel
 - person- og varebiler

(Ferrovie statali (per l'acquisto di)

 - traversine di cemento
 - particolari di freni per materiale rotabile
 - parti di ricambio per macchine su rotaie
 - autodiesel
 - vagoni passeggeri e merci)

SVEZIA

LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE, COMPRESSE LE SUDDIVISIONI REGIONALI E LOCALI

1. Försvarets materielverk (Amministrazione del materiale destinato alla difesa)
2. Vägverket (Viabilità nazionale)
3. Byggnadsstyrelsen (Ente nazionale per l'edilizia pubblica)
4. Postverket (Amministrazione delle poste)
5. Domänverket (Servizio forestale svedese)
6. Luftfartsverket (Amministrazione nazionale dell'aviazione civile)
7. Fortifikationsförvaltningen (Amministrazione delle fortificazioni)
8. Skolverket (Ente nazionale dell'istruzione)
9. Rikspolisstyrelsen (Polizia nazionale)
10. Statskontoret (Ufficio dell'amministrazione statale)
11. Kriminalvårdsstyrelsen (Amministrazione nazionale carceri e libertà condizionata)

12. Sjöfartsverket (Amministrazione nazionale trasporti marittimi e navigazione)
13. Riksskatteverket (Amministrazione fiscale)
14. Skogsstyrelsen (Ente nazionale delle foreste)
15. Försvarets sjukvårdsstyrelse (Servizio medico delle forze armate)
16. Statens trafiksäkerhetsverk (Ufficio nazionale sicurezza stradale)
17. Civilförsvarsstyrelsen (Amministrazione della difesa civile)
18. Närings- och teknikutvecklingsverket (Ente per lo sviluppo industriale e tecnico)
19. Socialstyrelsen (Ente nazionale per l'assistenza sanitaria e sociale)
20. Statistiska centralbyrån (Ufficio centrale di statistica)

SVIZZERA

LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE

1. Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale
Office central fédéral des imprimés et du matériel
Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale
2. Eidgenössische Parlaments-und Zentralbibliothek
Bibliothèque centrale du Parlement et de l'administration fédérale
Biblioteca centrale del Parlamento e dell'amministrazione federale
3. Amt für Bundesbauten
Office des constructions fédérales
Ufficio delle costruzioni federali
4. Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Ecole polytechnique fédérale de Zurich
Politecnico federale di Zurigo
5. Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
Politecnico federale di Losanna
6. Schweizerische Meteorologische Zentralanstalt
Institut suisse de météorologie
Istituto svizzero di meteorologia

7. Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz
Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux
Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque
8. Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft
Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage
Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio
9. Bundesamt für Gesundheitswesen
Office fédéral de la santé publique
Ufficio federale della sanità pubblica
10. Schweizerische Landesbibliothek
Bibliothèque nationale suisse
Biblioteca nazionale svizzera
11. Bundesamt für Zivilschutz
Office fédéral de la protection civile
Ufficio federale della protezione civile
12. Eidgenössische Zollverwaltung
Administration fédérale des douanes
Amministrazione federale delle dogane
13. Eidgenössische Alkoholverwaltung
Régie fédérale des alcools
Regia federale degli alcool
14. Münzstätte
Monnaie
Zecca
15. Eidgenössisches Amt für Messwesen
Office fédéral de métrologie
Ufficio federale di metrologia
16. Paul Scherrer Institut
Institut Paul Scherrer
Istituto Paul Scherrer
17. Bundesamt für Landwirtschaft
Office fédéral de l'agriculture
Ufficio federale dell'agricoltura
18. Bundesamt für Zivilluftfahrt
Office fédéral de l'aviation civile
Ufficio federale dell'aviazione civile

19. Bundesamt für Wasserwirtschaft
Office fédéral de l'économie des eaux
Ufficio federale dell'economia delle acque
20. Gruppe für Rüstungsdienste
Groupement de l'armement
Aggruppamento dell'armamento
21. Postbetriebe
Entreprise des postes
Azienda delle poste

APPENDICE 3

LISTE DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI
DI DIRITTO PUBBLICO

I. In AUSTRIA:

Tutti gli organismi soggetti a controllo di bilancio da parte della "Rechnungshof" (Corte dei conti) e non aventi carattere industriale o commerciale.

II. In FINLANDIA:

Imprese o enti pubblici o sotto controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale.

III. In ISLANDA:

Categorie

Fjármálaráðuneytið (Ministero delle finanze)
Innkaupastofnun ríkisins (Dipartimento per i contratti della pubblica amministrazione) a orma della lög um opinber innkaup 18. mars 1987 e reglugerð 14. apríl 1988
Lyfjaverslun ríkisins (Società statale di importazione dei prodotti farmaceutici)
Samgönguráðuneytið (Ministero delle comunicazioni)
Póst- og símamálastofnunin (Amministrazione delle poste e telecomunicazioni)
Vegagerð ríkisins (Amministrazione della viabilità pubblica)
Flugmálastjórn (Direzione dell'aviazione civile)
Menntamálaráðuneytið (Ministero della cultura e della pubblica istruzione)
Háskóli Íslands (Università d'Islanda)
Utanríkisráðuneytið (Ministero degli esteri)
Félagsmálaráðuneytið (Ministero degli affari sociali)
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið (Ministero della sanità e della previdenza sociale)
Ríkisspítalar (Ospedali nazionali)
Sveitarfélög (Comuni)
Città di Reykjavík
Innkaupastofnun Reykjavískurborgar (Economato del comune di Reykjavík)

IV. Nel LIECHTENSTEIN:

Die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene. (Enti amministrativi di diritto pubblico a livello nazionale e municipale)

V. In NORVEGIA:

Offentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell eller kommersiell karakter. (Imprese o enti pubblici o sotto controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale)

Organismi

- Norsk Rikskringkasting (Ente radiotelevisivo norvegese)
- Norges Bank (Banca centrale)
- Statens Lånekasse for Utdanning (Fondo statale prestiti di finanziamento degli studi)
- Statistisk Sentralbyrå (Ufficio centrale di statistica)
- Den Norske Stats Husbank (Banca statale norvegese per l'edilizia abitativa)
- Statens Innvandr- og Flyktningsboliger (Ufficio statale per l'edilizia per gli immigrati ed i rifugiati)
- Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet (Regio ospedale per l'innovazione medica)
- Norsk Teknisk Naturvitenskapelig Forskningsråd (Consiglio norvegese per la ricerca scientifica e industriale)
- Statens Pensjonskasse (Fondo statale pensioni)

Categorie

- Statsbedrifter i h.h.t. lov om statsbedrifter av 25. juni 1965 nr. 3 (Imprese statali)
- Statsbanker (Banche statali)
- Universiteter og høyskoler etter lov av 16. juni 1989 nr. 77 (Università)

VI. In SVEZIA:

Alla icke-kommersiella organ vars upphandling står under tillsyn av riksrevisionsverket. (Tutti gli organismi a carattere non commerciale i cui contratti sono soggetti al controllo dell'Ufficio nazionale di revisione contabile)

VII. In SVIZZERA:

Die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes-, kantonaler, Bezirks- und Gemeindeebene. (Enti amministrativi di diritto pubblico a livello federale, cantonale, distrettuale e municipale)

APPENDICE 4

PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

AUSTRIA

Enti delle autorità locali (*Gemeinden*) e delle associazioni delle autorità locali (*Gemeindeverbände*) a norma delle *Wasserversorgungsgesetze* dei nove Länder.

FINLANDIA

Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'acqua potabile a norma dell'articolo 1 della *Laki yleisistä vesi- ja viemäritaitoksista* (982/77) del 23 dicembre 1977.

ISLANDA

Acquedotto municipale di Reykjavik e acquedotti di altri comuni a norma della *lög nr. 15 frá 1923*.

LIECHTENSTEIN

Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland.
Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland.

NORVEGIA

Enti responsabili della produzione o distribuzione di acqua a norma della *Forskrift om Drikkevann og Vannforsyning* (FOR 1951-09-28 9576 SO).

SVEZIA

Autorità locali e aziende municipali che producono, trasportano o distribuiscono acqua potabile a norma della *Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar*.

SVIZZERA

Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale che producono, trasportano e distribuiscono acqua.

Tali imprese ed organismi operano ai sensi della legislazione locale o cantonale o in base a singoli accordi stipulati nel quadro di tale legislazione.

APPENDICE 5

PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITA'

AUSTRIA

Enti a norma della seconda *Verstaatlichungsgesetz* (BGBl. 81/47, modificata da ultimo dal BGBl. 321/87) e della *Elektrizitätswirtschaftsgesetz* (BGBl. 260/7534, modificata da BGBl. 131/79), comprese le *Elektrizitätswirtschaftsgesetze* dei nove *Länder*.

FINLANDIA

Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'energia elettrica su licenza ai sensi dell'articolo 27 della *Sähkölaki* (319/79) del 16 marzo 1979.

ISLANDA

L'azienda elettrica nazionale a norma della *lög nr. 59 árið 1965*.
La centrale elettrica di Stato a norma della *9. kafli orkulaga nr. 58 árið 1967*.
La centrale elettrica municipale di Reykjavik.
L'ente nazionale per il riscaldamento di Sudurnes a norma della *lög nr. 100 árið 1974*.
L'azienda elettrica di Vestfjord a norma della *lög nr. 66 árið 1976*.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Kraftwerke.

NORVEGIA

Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'energia elettrica a norma della *lov om bygging og drift av elektriske anlegg (LOV 1969-06-19)* *Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., Kap. I, jf.kap.V (LOV 1917-12-14 16, kap. I)*, o delle *Vassdragsreguleringsloven (LOV 1917-12-14 17)* o delle *Energiloven (LOV 1990-06-29 50)*.

SVEZIA

Enti che trasportano o distribuiscono energia elettrica su licenza ai sensi della *Lag (1902:71 s.1)* *innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar*.

SVIZZERA

Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica che agiscono sulla base di autorizzazioni all'esproprio ai sensi della *legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole*.

Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale che producono energia elettrica per le summenzionate imprese ed organismi ai sensi della *legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche, e della legge federale del 23 dicembre 1959 su l'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni (legge sull'energia nucleare, LEN)*.

APPENDICE 6

TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O CALORE

AUSTRIA

Gas: Enti contraenti ai sensi dell'*Energiewirtschaftsgesetz 1935*.

Calore: Enti contraenti che trasportano o distribuiscono calore su licenza a norma della legge austriaca sulla disciplina del commercio e dell'industria (*Gewerbeordnung*), (BGBl. 50/74, modificata da ultimo dal BGBl. 233/80).

FINLANDIA

Aziende municipali per l'erogazione dell'energia (*kunnalliset energialtokset*), o associazioni delle medesime, o altri enti che distribuiscono gas o calore su licenza rilasciata dalle autorità municipali.

ISLANDA

Azienda regionale per il riscaldamento di Sudurnes ai sensi della *lög nr. 100 árið 1974*.
Azienda municipale per il riscaldamento di Reykjavik e altre aziende municipali.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Gasversorgung.

NORVEGIA

Enti che trasportano o distribuiscono calore a norma della *Lov om bygging og drift av fjernvarmeanlegg (LOV 1986-04-18 10)* o delle *Energiloven (LOV 1990-06-29 50)*.

SVEZIA

Enti che trasportano o distribuiscono gas o calore su licenza a norma della *Lag (1978:160) om vissa rörledningar*.

SVIZZERA

Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale che gestiscono una rete di rifornimento a norma della *legge federale del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (legge sugli impianti di trasporto in condotta)*.

APPENDICE 7

PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI PETROLIO O GAS

AUSTRIA

Enti ai sensi della *Berggesetz 1975 (BGBl. 259/75*, modificata da ultimo dal *BGBl. 355/90*).

FINLANDIA

Enti che operano sulla base di un diritto esclusivo a norma degli articoli 1 e 2 della *Laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (687/78)*.

ISLANDA

Ente nazionale dell'energia ai sensi della *lög nr. 58 árið 1967*.

LIECHTENSTEIN

NORVEGIA

Enti contraenti che rientrano nel campo d'applicazione delle *Petroleumsloven (LOV 1985-03-22 11)* (Leggi sul petrolio) e dei regolamenti adottati nel quadro di tali leggi, o della *Lov om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde (LOV 1973-05-04 21)*.

SVEZIA

Enti di prospezione o di estrazione del petrolio o del gas su licenza a norma della Lag (1974:890) *om vissa mineralfyndigheter* o che hanno ottenuto un'autorizzazione a norma della Lag (1966:314) *om kontinentalsockeln*.

SVIZZERA

Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale di prospezione o estrazione del petrolio o del gas a norma delle disposizioni cantonali sullo sfruttamento del sottosuolo contenute nelle costituzioni cantonali o nel *Concordato del 24 settembre 1955 concernente la ricerca e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi tra i Cantoni Zürich, Schwyz, Zug, Schaffhausen, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, St. Gallen, Aargau und Thurgau* o nelle norme cantonali d'applicazione del codice civile o nella normativa cantonale specifica.

APPENDICE 8

PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI CARBONE ED ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI

AUSTRIA

Enti ai sensi della *Berggesetz 1975 (BGBl. 259/75, modificata da ultimo dal BGBl. 355/90)*.

FINLANDIA

-

ISLANDA

Ente nazionale dell'energia ai sensi della *lög nr. 58 dritð 1967*.

LIECHTENSTEIN

-

NORVEGIA

-

SVEZIA

Enti di prospezione o di estrazione del carbone o di altri combustibili solidi su licenza a norma della *Lag (1974:890) om vissa mineralfyndigheter* o della *Lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter* o che hanno ottenuto un'autorizzazione a norma della *Lag (1966:314) om kontinentalsockeln*.

SVIZZERA

APPENDICE 9

ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI FERROVIARI

AUSTRIA

Enti a norma della *Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. 60/57*, modificata da ultimo dal *BGBl. 305/76*).

FINLANDIA

Valtion rautatiet, Statsjärnvägarna (Ferrovie di Stato).

ISLANDA

-

LIECHTENSTEIN

-

NORVEGIA

Norges Statsbaner (NSB) ed enti che operano a norma della *Lov inneholdende særskilte bestemmelser angaaende anlæg av jernveie til almindelig benyttelse (LOV 1848-08-12)* o della *Lov inneholdende bestemmelser angaaende jernveie til almindelig afbenyttelse (LOV 1854-09-07)* o della *Lov om Tillæg til Jernveisloven of 12te August 1848 (LOV 1898-04-23)*.

SVEZIA

Enti pubblici che gestiscono i servizi ferroviari conformemente alla *Förordning (1988:1339) om statens spåranläggningar and Lag (1990:1157) om järnvägssäkerhet*.

Enti pubblici a livello regionale e locale che gestiscono le comunicazioni ferroviarie regionali o locali a norma della *Lag (1978:438) om huvudmannskap för viss kollektiv persontrafik*.

Enti privati che gestiscono i servizi ferroviari in base ad un'autorizzazione rilasciata a norma della *Förordning (1988:1339) om statens spåranläggningar* nei casi in cui tali autorizzazioni sono conformi all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.

SVIZZERA

Schweizerische Bundesbahnen (SBB)/Chemins de Fer Fédéraux (CFF)/Ferrovie federali svizzere (FFS).

Tutte le altre imprese ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 2, paragrafo 1 della *legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie*.

APPENDICE 10

ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI DI TRAM,
METROPOLITANA FILOBUS E AUTOBUS

AUSTRIA

Enti ai sensi dell'*Eisenbahngesetz 1957* (BGBl. 60/57, modificata da ultimo dal BGBl. 305/76) e della *Kraftfahrtingesetz 1952* (BGBl. 84/52, modificata dal BGBl. 265/66).

FINLANDIA

Aziende municipali dei trasporti (*kunnalliset liikennelaitokset*) o enti che offrono servizi di autobus al pubblico su licenza rilasciata dalle autorità municipali.

ISLANDA

Servizio municipale di autobus della città di *Reykjavik*.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafbetriebe (PTT).

NORVEGIA

Norges Statsbaner (NSB) ed enti per il trasporto via terra che operano a norma della *Lov inneholdende særskilte Bestemmelser angaaende Anlæg av Jernveie til almindelig Benyttelse (LOV 1848-08-12)* o della *Lov inneholdende Bestemmelser angaaende Jernveie til almindelig Aftenyttelse (LOV 1854-09-07)* o della *Lov om Tillæg til Jernveisloven af 12te August 1848* o della *Lov om samferdsel (LOV 1976-06-04 63)* o della *Lov om anlæg av taugbaner og løipestrenger (LOV 1912-06-14 1)*.

SVEZIA

Enti pubblici che gestiscono i servizi di tram o di metropolitana a norma della *Lag (1978:438) om huvudmannskap för viss kollektiv persontrafik* e della *Lag (1990:1157) om järnvägssäkerhet*.

Enti pubblici o privati che gestiscono un servizio di filobus o di autobus a norma della *Lag (1978:438) om huvudmannskap för viss kollektiv persontrafik* e della *Lag (1988:263) om yrkestrafik*.

SVIZZERA

Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (PTT).

Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale che prestano servizi di trasporto tranviario a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 della *legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie*.

Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale per il trasporto pubblico che prestano servizi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 della *legge federale del 29 marzo 1950 sulle imprese filoviarie*.

Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale che prestano servizi di trasporto passeggeri di linea a fini commerciali a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 3, paragrafo 1 della *legge federale del 2 ottobre 1924 sul servizio delle poste*.

APPENDICE 11

ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI

AUSTRIA

Enti secondo la definizione degli articoli da 63 a 80 della *Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. 253/57)*.

FINLANDIA

Aeroporti gestiti da "*Ilmailulaitos*" a norma dell'*Ilmailulaki (595/64)*.

ISLANDA

Direzione dell'aviazione civile.

LIECHTENSTEIN

NORVEGLIA

Enti che gestiscono le infrastrutture aeroportuali a norma della *Lov om luftfart (LOV 1960-12-16 1)*.

SVEZIA

Aeroporti di proprietà e gestione pubblica conformemente alla *Lag (1957:297) om luftfart*.

Aeroporti di proprietà e gestione privata con licenza di sfruttamento ai sensi della legge, nei casi in cui tale licenza è conforme ai criteri fissati dall'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.

SVIZZERA

Aeroporto di Basilea-Mulhouse istituito a norma della Convention Franco-Suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim.

Aeroporti gestiti su licenza a norma dell'articolo 37 della *legge federale del 21 dicembre 1948 sulla aviazione civile*.

APPENDICE 12

ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI MARITTIME
O DELLE IDROVIE INTERNE, O ALTRE INFRASTRUTTURE PER TERMINALI
MARITTIMI O DELLE IDROVIE INTERNE

AUSTRIA

Porti per la navigazione interna di proprietà totale o parziale di *Länder e/o Gemeinden*.

FINLANDIA

Porti di proprietà delle autorità municipali, o da esse gestiti, a norma della *Laki kunnallisista satamäjärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76)*.

Canale di Saimaa (*Saimaan kanavan hoitokunta*).

ISLANDA

Autorità statale responsabile dei fari e dei porti a norma della *hafnalög nr. 69 árið 1984*.

Porto di Reykjavik.

LIECHTENSTEIN

NORVEGIA

Norges Statsbaner (NSB) (Terminali ferroviari marittimi).

Enti che svolgono la propria attività conformemente alle *Havneloven (LOV 1984-06-08 51)*.

SVEZIA

Infrastrutture per porti e terminali marittimi, di proprietà e/o gestione pubblica, conformemente alla *Lag (1988:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn*, *Förordning (1983:744) om trafiken på Göta kanal*, *Kungörelse (1970:664) om trafik på Södertälje kanal*, *Kungörelse (1979:665) om trafik på Trollhätte kanal*.

SVIZZERA

Rheinhäfen beider Basel: per il Cantone Basilea Città istituito a norma della *Gesetz vom 13. November 1919 betreffend Verwaltung der baselstädtischen Rheinhafenanlagen*, per il Cantone Basilea Campagna istituito a norma della *Gesetz vom 26. Oktober 1936 über die Errichtung von Hafen-, Geleise- und Strassenanlagen auf dem "Sternenfeld", Birsfelden, und in der "Au", Muttenz*.

ALLEGATO XVII**PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

Elenco di cui all'articolo 65, paragrafo 2

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario quali:

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti ed obblighi reciproci degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. 387 L 0054: Direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori (GU n. L 24 del 27.1.1987, pag. 36)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) il riferimento all'articolo 223, paragrafo 1, lettera b) del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dal riferimento all'articolo 123 dell'accordo SEE.
- b) L'articolo 3, paragrafi 6, 7 e 8 non si applica.
- c) L'articolo 5, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente :

"Il diritto esclusivo di autorizzare o vietare gli atti di cui al paragrafo 1, lettera b) non si applica agli atti compiuti dopo che la topografia o il prodotto a semiconduttori sono stati posti sul mercato di una Parte contraente dalla persona che ha il diritto di autorizzarne la commercializzazione o con il consenso della stessa".

APPENDICE 13

GESTIONE DELLE RETI DI TELECOMUNICAZIONI O PRESTAZIONE
DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI

AUSTRIA

Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung (PTV).

FINLANDIA

Enti che operano sulla base di un diritto esclusivo a norma dell'articolo 4 della *Teletointalaki (183/87)* del 16 luglio 1990.

ISLANDA

Amministrazione delle poste e telecomunicazioni a norma della *lög um fjarskipti nr. 73 árið 1984* e della *lög um stjórn og starfsemi póst- og símamála nr. 36 árið 1977*.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegraphenbetriebe (PTT).

NORVEGIA

Enti che operano a norma delle *Telegrafloven (LOV 1899-04-29)*.

SVEZIA

Enti che operano dietro licenza conformemente ai criteri fissati dall'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.

SVIZZERA

Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (PTT).

2. 390 D 0510: Prima decisione 90/510/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, sull'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone di taluni paesi e territori (GU n. L 285 del 17.10.1990, pag. 29)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

- a) Nell'allegato sono sopresse Austria e Svezia.
- b) Inoltre si applica la disposizione seguente:

Qualora un paese o territorio elencato nell'allegato non conceda alle persone di una Parte contraente la tutela prevista da detta decisione le Parti contraenti si adopereranno per garantire che detto paese o territorio conceda tale tutela alla Parte contraente in questione al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

3. a) 390 D 0511: Seconda decisione 90/511/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, sull'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone di taluni paesi e territori (GU n. L 285 del 17.10.1990, pag. 31)
- b) 390 D 0541: Decisione 90/541/CEE della Commissione, del 26 ottobre 1990, in conformità con la decisione 90/511/CEE del Consiglio che stabilisce i paesi alle cui imprese o altre persone giuridiche è estesa la tutela delle topografie dei prodotti a semiconduttori (GU n. L 307 del 7.11.1990, pag. 21)

Oltre alle suddette due decisioni, si applica quanto segue:

Gli Stati AELS (EFTA) si impegnano ad adottare ai fini dell'accordo la decisione del Consiglio 90/511/CEE e le decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee conformemente a tale decisione del Consiglio, qualora la loro applicazione venga prorogata dopo il 31 dicembre 1992. Le modifiche o sostituzioni comunitarie che ne conseguono vengono adottate dagli Stati AELS (EFTA) prima dell'entrata in vigore dell'accordo.

4. 389 L 0104: Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni delle direttive si intendono adattate come in appresso.

- a) Nell'articolo 3, paragrafo 2 l'espressione "norme in materia di diritto di marchio" va intesa come le norme in materia di diritto di marchio applicabili in una Parte contraente.
- b) Nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto i) e lettera b) e paragrafo 3 e negli articoli 9 e 14 le disposizioni relative al marchio comunitario non si applicano agli Stati AELS (EFTA) a meno che il marchio comunitario venga esteso a tali Stati.
- c) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio in una Parte contraente con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso".

5. 391 L. 0250: Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU n. L 122 del 17.5.1991, pag. 42)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Il testo dell'articolo 4, lettera c) è sostituito dal testo seguente:

"qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso. La prima vendita della copia di un programma in una Parte contraente da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia nei territori delle Parti contraenti, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso".

ALLEGATO XVIII**SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO,
DIRITTO DEL LAVORO E PARITÀ DI TRATTAMENTO
FRA UOMINI E DONNE**

Elenco di cui agli articoli da 67 a 70

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali :

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo I sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO**Sicurezza e salute sul lavoro**

1. **377 L 0576:** Direttiva 77/576/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro (GU n° L 229 del 7.9.1977 pag. 12), modificata da :
 - **379 L 0640:** Direttiva 79/640/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1979 (GU n. L 183 del 19.7.1979, pag. 11)
 - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 108)
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pagg. 208 e 209)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Il testo dell'allegato II è integrato come segue :

Liite II - II. viðauki - Vedlegg II - Bilaga II

Erityinen turvamerkintä - Sérstök öryggisskilti - Spesiell sikkerhetsskiltning - Särskilda säkerhetsskyltar

1. Kieltomerkit - Bannskilti - Forbudsskilt - Förbudsskyltar

- a) Tupakointi kielletty
Reykingar bannaðar
Røyking forbudt
Rökning förbjuden
- b) Tupakointi ja avotulen teko kielletty
Reykingar og opinn eldur bannaður
Ild, åpen varme og røyking forbudt
Förbud mot rökning och öppen eld
- c) Jalankulku kielletty
Umferð gangandi vegfarenda bönnuð
Forbudt for gående
Förbjuden ingång
- d) Vedellä sammuttaminen kielletty
Bannað að slökkva með vatni
Vann er forbudt som slökkningsmiddel
Förbud mot släckning med vatten
- e) Juomakelvotonta vettä
Ekki drykkjarhæft
Ikke drikkevann
Ej dricksvatten

2. Varoitusmerkit - Viðvörðunarskilti - Fareskilt - Varningsskyltar

- a) Syttyvää ainetta
Eldfim efni
Forsiktig, brannfare
Brandfarliga ämnen
- b) Räjätävää ainetta
Sprengifim efni
Forsiktig, eksplosjonsfare
Explosiva ämnen